



SOPRA I DIFETTI

DEL

CATASTO DEL REGNO

PARAGONATO AL CENSO, CHE PRATICARONO I ROMANI PER LA GIUSTA DISTRIBUZIONE DE' PUBBLICI PESI

MEMORIA

DI

D. DOMENICO CIARALDI

AVVOCATO FISCALE DELLA CASSA SACRA

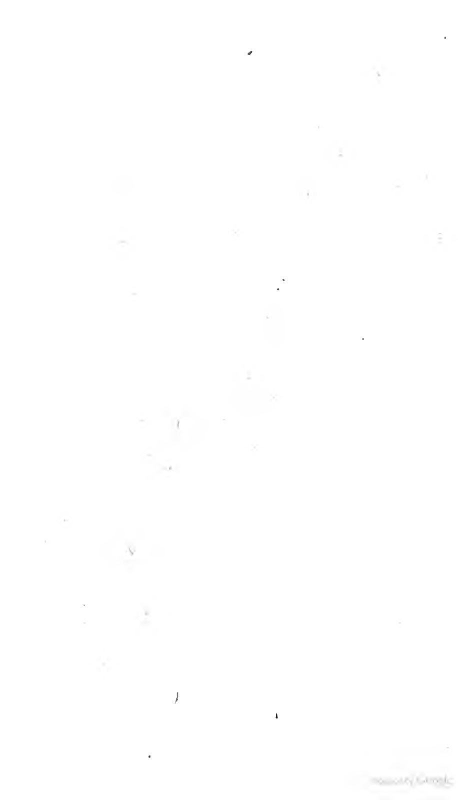
PER SERVIRE AL DISGRAVIAMENTO DE' SUPPLIMENTI, CHE DAL SACRO PATRIMONIO SI CONTRIBUISCONO ALLA REGIA CORTE, PER LE UNIVERSITA' DELLA CALABRIA ULTERIORE.



NAPOLI 1795.

PRESSO VINCENZO ORSINO

Con Licenza de' Superiori.



PREFAZIONE.

NON contento il noſtro Clementiſſimo Sovrano di aver intereſſato notabilmente il Regio Erario, per riparare gl' immenſi danni, che i Terremoti del 1783. *aveano cagionati ai Naturali della Calabria Ulteriore, eſentandoli per il corſo di anni due dal pagamento de' pubblici peſi, con far loro porgere altri conſiderevoli ajuti dal Vicario Generale: inteſe benanche di ſomminiſtrare ad eſſi un perenne ſoccorſo colla erezione della Caſſa Sacra, alla quale aggregar volle tutti i beni de' Luoghi Pii della ſteſſa Provincia, che prima, dalla pietà de' loro Antenati, erano ſtati offerti all' Altare, col diſegno che s' impiegaſſero nei di loro biſogni temporali.*

Quindi nel 1785. *eſſendo ſtato neceſ-*

sario, per supplire alle spese del Regno; di reimporre i pesi Fiscali alla stessa Provincia, S. M. si degnò discaricarla di tutti que' Fuochi, che col Terremoto erano rimasti estinti; ed affinchè i pesi medesimi si fossero resi più leggieri, ordinò che per i beni aggregati alla C. S. si corrispondesse l' intera bonatenenza, che prima i Luoghi Pii pagavano per metà, risecandosi negli stati delle Università tutte quelle spese, che non si sarebbero credute necessarie (a)*; e prescrisse ancora, che le once de' Benestanti non dovessero aver carico maggiore di grana sette, nè i Testatici potessero eccedere l' importo di carlini dodici; supplendosi dalla C. S. tutto il dippiù che sarebbe venuto a mancare al pieno da quelle dovuto alla Regia Corte.*

Fu allora informata S. M., che quando



(a) Art. I. delle Risoluzioni che fece S. M. nella Sessione del dì 11 Febbrajo 1785, comunicate agl' Ispettori dal Vicario Generale, in data de' 25 Maggio 1786.

do si fecero i Catasti nella stessa Provincia, non si erano esattamente osservate le Istruzioni della Regia Camera; e perciò venne a risolvere ancora, che la reimposizione de' pesi Fiscali, si fusse temporaneamente eseguita a norma de' Catasti medesimi; e si riserbò di dare gli ordini convenienti, affinchè il nuovo Catasto, si fusse fatto colla norma delle Leggi, in veduta della memoria, che se le sarebbe umiliata per quest' oggetto (a).

Il Vicario Generale eseguendo i Reali ordini, fece fare le Tasse per tutte le Università della Provincia, dopo di aver moderate le spese ammesse ne' di loro stati; ed il supplimento a carico della Cassa Sacra, risultò allora nell' importo di duc. 32242. 31 $\frac{2}{3}$ (b); *ma come le Tasse medesime si re-*

(a) Art. II. delle sopracitate risoluzioni fatte da S.M. in data degli 11 Febbraro 1785.

(b) Si ricava dal Dispaccio del Supremo Consiglio diretto alla Suprema Giunta in data de' 26 Febbrajo 1788.

regolarono cogli onciarj degli antichi Catasti, che si erano prima fatti con poca esattezza e fedeltà; perciò molti particolari con ricorsi umiliati al Real Trono, si dolsero di essere stati caricati più del dovere; alcune Università rappresentarono, che le di loro Tasse, non si erano regolarmente compilate; ed altre domandarono che si venisse alla formazione de' nuovi Catasti per la giusta distribuzione de' pubblici pesi.

In vista di tali ricorsi, S. M. nel susseguente anno 1786. *, per mezzo del Vicario Generale, ordinò agl' Ispettori, che in quel tempo furono eletti per il buon governo de' beni della Cassa Sacra, di verificare sopra luogo le doglianze de' Particolari, e rappresentare l' occorrente per le dovute providenze; che facessero procedere alla formazione delle Tasse per la susseguente annata del* 1787. *colla dovuta regolarità, e colla norma delle Istruzioni,*

che

che ad essi si sarebbero rimesse ; che facessero anche rifare i nuovi Catasti dalle Università che li aveano domandati col regolamento di altre Istruzioni, che ad essi si sarebbero dirette ; e finalmente per rimuovere il danno , che le Università medesime aveano sofferto prima del Terremoto dai Commessarj, che si erano spediti dal Regio Tesoriere , la M. S. incaricò gl' Ispettori medesimi, di dover procurare l' esazione delle Tasse, facendone seguire l' incasso nella Regia Tesoreria (a).

Le Istruzioni promesse per il regolamento delle nuove Tasse , e de' nuovi Catasti, non pervennero agl' Ispettori ; e perciò essi colla norma di quelle che nel 1785. si eran fatte dal Vicario Generale, fecero eseguire le nuove Tasse del 1786., ed il supplimento risultò nell' importo di



(a) Art. V. VIII. e XVIII. delle sopracitate Istruzioni rimesse agl' Ispettori.

ducati 30330 12 $\frac{1}{12}$, e praticarono lo stesso nel 1787, allorchè il supplimento medesimo ascese a ducati 31201 02 5; *ma essendosi ritardata l' esazione delle stesse Tasse, e l' incasso del danajo dovuto alla Regia Corte, nel* 1788. *si ordinò agl' Ispettori, che non dovessero prenderne altra ingerenza, e si restituirono al Tesoriere le facoltà, che prima esercitava per la esazione, e per la spedizione de' Commessarj, colle dovute moderazioni.*

Contemporaneamente dalla Suprema Giunta si fecero alcune particolari Istruzioni per regolamento delle Università che doveano far le Tasse in quel solo anno; e coll' Articolo XI. delle Istruzioni medesime, furono esse abilitate a poter mettere nel pieno delle istesse Tasse il Salario de Cassieri alla ragione dell' uno e mezzo per cento, e quelle somme prudenziali, che credevano necessarie per le bonificazioni de' Morti, falliti, ed impotenti, per le spese

de'

de' Procaccioli, e Corrieri, e per lo mantenimento degli Esposti; a motivo che dal Vicario Generale non si era avuta ragione di tali pesi.

Presentate al Re le Istruzioni medesime, si degnò approvarle con alquante moderazioni; ed avendo richiamati a memoria i Sovrani ordini antecedenti, e le disposizioni che avea prese in tempo del Vicariato Generale, manifestò, che rimanea convinto della necessità, che vi era d'idearsi, e proporsi un nuovo Piano esatto, e stabile, da eseguirsi negli anni avvenire, per ridurre a giusta eguaglianza la distribuzione de' pesi Fiscali; e perciò venne ad incaricare la Suprema Giunta di prendere seriamente in esame un tal punto, proponendo quanto occorreva per la esatta, regolare, e giusta formazione delle Tasse; pel modo da rendere più leggiere le contribuzioni; per i pesi che doveano togliersi, o diminuirsi; per gli espedienti

che

che doveano prenderſi ſulle bonificazioni, e ſupplimenti, e per riſolverſi ſe queſti doveano continuare a favore della Provincia in danno della Caſſa Sacra (a).

Con Lettera del dì 31 *Gennajo del ſuſſeguente anno* 1789, *la Suprema Giunta fece ſentire alla Giunta di Catanzaro, che per la ſtrettezza del tempo non era riuſcito di porre in eſecuzione il nuovo, e ſtabile ſiſtema, che ſi era formato per la contribuzione de' peſi Fiſcali, e perciò per quell' altro anno aveva diſpoſto, che ſi fuſſero fatte benanche le Taſſe delle Univerſità della Provincia, colla norma delle Iſtruzioni, e Reali ordini antecedenti; e la Giunta ne ſpedì gli ordini circolari.*

Da quel tempo in poi non più pervenne alla Giunta il nuovo ſiſtema, ed intanto di anno in anno ha continuato a creſcere il ſupplimento

ſino

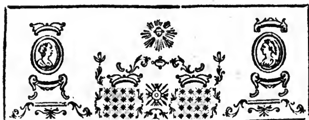
(a) Diſpaccio del dì 26 Febbrajo comunicato alla Giunta di Catanzaro dalla Suprema di Corriſpondenza in data de' 29 Marzo 1788.

ſino all' importo di ducati 49884. 5 $\frac{1}{12}$ *per l' annata del* 1792 ; *e dovendo dubitarſi, che col tratto del tempo, lo ſteſſo ſupplimento vieppiù creſceſſe in appreſſo, e veniſſe ad aſſorbire o tutto, o una gran parte delle Rendite del ſacro Patrimonio, in diſcapito delle altre opere pubbliche, che S. M. ha ordinato di doverſi con quelle eſeguire per maggior ſollievo de' Poveri, e dell' intera Provincia ; perciò adempiendo ai doveri della mia carica, ho creduto opportuno di ſollecitare lo ſteſſo nuovo Piano, preſentando a S. M., ed alla Suprema Giunta queſta riſpettoſa Memoria, colla quale rapportando l' iſtoria del Cenſo de' Romani, dei noſtri Tributi, e dei varj metodi, che tra noi ſi ſono uſati per taſſarli col Cataſto ; ho procurato di rilevare i difetti del ſiſtema, e della eſecuzione del Cataſto medeſimo ; e colla notizia de' fatti che ho acquiſtata nell' eſercizio della ſuddetta Carica, ho propo-*

ſto

ſto l' eſpediente che potrebbe rilevare la C. S. dal peſo del ſupplimento, col diſegno di raſſegnarlo all'alta intelligenza di S. M., ed al ſavio diſcernimento della Suprema Giunta, per l' uſo che meglio crederanno giovevole.

CA-



CAP. I.

In cui si rapporta l' Istoria del Censo , e della Tassa de' Tributi , che praticarono i Romani .



Llorchè si unirono le prime Civili Società, essendosi divise le Terre fra cittadini , dovè lasciarsene una parte allo Stato per supplire con essa alle spese , ch'erano necessarie per la pace, e per la guerra (*a*) . In progresso essendo cresciute le stesse spese , e non potendosi diminuire le proprietà assegnate , fu d' uopo che si ricorresse ai Tributi, proporzionandoli agli effettivi bisogni dello



(a) *Schimidt* : Principj della Legislazione universale *Tom. III. Cap. V.*

lo Stato, ed alle facoltà che avevano i Cittadini a potergli soddisfare, come degnamente avverte il Barone di Montesquieu (*a*).

Infatti Romolo avendo diviso il Popolo Romano in trenta Curie, ripartì tra esse egualmente, e a sorte tutto il Territorio, che allora avea conquistato nel Lazio; ma prima ne tolse quella parte, che era necessaria alle spese della Repubblica, ed al Ministero delle cose Sacre (*b*).

Non essendosi trovata sufficiente la rendita de' Fondi pubblici alle spese che occorrevano, i primi Re di Roma, imposero ai cittadini un Tributo personale, che nella stessa quantità si riscuoteva, così dai poveri, che dai ricchi, li quali venivano pure egualmente obbligati al servizio Militare, senza distinguersi se fossero giovani, o vecchi; ma il savio Re Ser-



(a) *Esprit Des Loix Lib. XIII. Cap. I.*

(b) *Dionysius Halicarnassus Antiquitat. Rom. Lib. II. pag.* 116. *Edit. Coloniæ: Ita igitur toto Populo in Tribus, & Curias distincto, & Agro in triginta equales partes diviso, unicuique Curiæ unam partem, sortito, attribuit; sed prius exemit quantum ad Ministeria Sacrorum, & Templorum satis esset, & quandam partem, quæ esset Juris publici, reservavit.*

Servio Tullio , conoſcendo l' imperfezione di queſto metodo , perchè il ſervizio Militare ſi dovea eſigere dai cittadini , avendoſi riguardo alla di loro età, e non conveniva riſcuotere il Tributo perſonale , quando poteano eſigerſi i Tributi reali , volle cambiarlo per mezzo del Cenſo (*a*).

Seguendo egli il ſiſtema politico di Solone, il quale avea diviſo il Popolo di Atene in quattro Claſſi ſulla proporzione delle ricchezze de' cittadini (*b*), ordinò, che i Romani doveſſero fare un rivelamento giurato delle facoltà che poſſedevano, e del valore di eſſe, ſpiegando il nome del padre, l' età, ed il nome della moglie, de' figli, de' liberti, e de' ſervi, che tenevano, deſcrivendo in qual parte della Città, o ſobborghi abitaſſero; ſotto la pena della pubblicazione de' beni, di eſſere battuti ed eſiliati dalla Patria, nel caſo che non adempivano colla



(a) *Livio Lib. I. n. 42.: Cenſum enim inſtituit, rem ſaluberrimam tanto futuro Imperio, ex quo belli, paciſque munia, non viritim ut ante, ſed pro habitu pecuniarum fierent.*

(b) *Errigo Kippingio Antiquitatum Rom. tit. de Cenſura, & Cenſu.*

la dovuta esattezza; e prescrisse ancora, che lo stesso rivelamento si dovesse rinnovare al termine di ogni quinquennio, celebrandosi indi una pubblica festa chiamata Lustro, col sacrificio di un Toro, di un Porco, e di una Pecora nel Campo di Marte, ove tutto il Popolo si dovea radunare *(a)*.

Avuti i rivelamenti di tutti i cittadini, lo stesso Regnante li divise in sei Classi, sulla proporzione delle facoltà che possedevano. Nella prima descrisse tutti quelli, che tenevano un Patrimonio non minore di cento mila assi; nella seconda coloro che ne possodevano settantacinque mila; nella terza quelli che ne aveano cinquanta mila; nella quarta coloro, che ne possedevano venticinque mila; nella quinta quelli che tenevano un Patrimonio non minore di dodici mi-



(a) Onuphrius Panvinius *Reip. Rom. Commentar. Lib. II. Tit. de Censu & Lustro Instituto : Tum igitur Cives omnes bona sua aestimare Rex jussit, atque eorum aestimationem jurejurando obstrictos ad se deferre; praeterea Patrem, nomina, & aetatem Uxorum, Liberorum, Libertorum, servorumque profiteri, quaque Urbis in Regione, aut quo suburbii pago habitarent, indicare : qui secus fecisset bona ejus publicari, ipsum verberatum venire, & Civitatem amittere voluit.*

mila, e cinquecento assi; e nell'ultima coloro, che niente possedevano, o aveano facoltà minori dell'ultima descritta somma (a).

Suddivise poi l'istesse Classi in differenti Centurie, o siano Sezioni, avendo in veduta il maggiore, o minore attaccamento, che gl'Individui delle Classi medesime per le di loro facoltà, doveano avere coll'interesse della Repubblica. Nella prima che comprendeva i più ricchi, prescelse egli ottanta Centurie di Soldati, cioè quaranta di cittadini giovani da 17 fino all'età di anni 45, ed ordinò, che costoro dovessero spedirsi alla Guerra; restando per la difesa della Padria i cittadini meno giovani dell'età di 45 anni in poi, che furono descritti nelle altre quaranta Centurie; e di vantaggio dalla stessa prima Classe prescelse altre diciotto Centurie di Soldati a cavallo, ed aggiunse alla Classe medesima due altre Centurie di Fabri, che doveano formare, e condurre le Machine Militari, che allora si usavano nelle Battaglie, e negli Assedj.

Dalla seconda Classe prescelse venti Centurie col-



(a) Dionys. Halicarnas. *Lib. IV. pag.* 304.
Livius *Lib. I. Cap. XVII. pag.* 43.

coll'istessa distinzione dell' età, cioè dieci di cittadini Giovani, ed altri dieci di cittadini attempati, praticando lo stesso per la terza, e quarta Classe. Dalla quinta prescelse trenta Centurie di Soldati, ed altre tre Centurie di Sonatori di Trombe, ed istrumenti Militari; ma dall' ultima Classe non credè di dover formare alcuna Centuria, perchè essendo composta di Cittadini, che poco, o niente possedevano, non istimò opportuno impiegarli nel servizio della Guerra, dovendo piuttosto colle di loro fatiche attendere al mantenimento delle famiglie; e perciò quella fu chiamata Classe di Proletarj (a); e quindi lo stesso Regnante dispose, che dal-

(a) Livio nel luogo sopracitato: *Ex iis qui centum millium aeris, aut majorem Censum habent LXXX. confecit Centurias, quadragenas seniorum, ac juniorum ... additae huic Classi duae Fabrorum Centuriae, quae sine armis stipendia facerent: datum munus ut Machinas in bello ferrent. Secunda Classis intra centum usque ad quinque, & septuaginta millium Censum instituta; & ex his senioribus junioribusque, viginti conscriptae Centuriae ... Tertiae Classis quinquaginta millium Censum esse voluit: totidem Centuriae, & hae eodem discrimine aetatum factae. In quarta Classe Census quinque, & viginti millium, totidem Centuriae factae. Quinta Classis aucta*

dalle diverse Classi de' Cittadini si prestasse il servizio Militare sulla proporzione del numero delle Centurie, che tenevano rispettivamente tassate, e coll'istessa norma si riscuotessero benanche i Tributi necessarj alla difesa, ed al Governo dello Stato; per modo che l' ultima Classe de' Cittadini poveri restò esente dal servizio Militare, e dal Tributo (*a*).

In questo modo si rese facile, e spedita la Tassa, e la esazione del Tributo, e del servizio Militare; mentre bisognando alla Repubblica dieci, o venti mila soldati, ciascheduna Clas-

aucta, Centuriis triginta factis. In his accensi Cornices Tubicinesque in tres Centurias distributi, . . hoc minor Census, reliquam multitudinem habuit. Inde una Centuria facta est, immunis Militia. Ita pedestri Exercitu ornato, distributoque, equitum ex primoribus XVIII. scripsit Centurias.

Panv. nel luogo sopracitato . . . *Erant autem seniores post annum ætatis XLV.; juniores autem XVII. ad XLV.; seniores ad Urbis custodiam ut præsto essent, juvenes ut foris bella gererent.*

(a) Dionys. Halicarnas. *Lib. IV. pag.* 307.: *Reliquos vero Cives quorum Census erat minor duodecim minis cum dimidia, & qui aliis superiores erant, omnes in unam Centuriam contulit, & Militiæ, atque omnium Tributorum immunes fecit.*

ſe per il numero delle ſue Centurie, dovea contribuirne la rata; e così pure il contingente del Tributo, che biſognava per le Guerre, e per la pace; in modo che la prima Claſse, la quale era taſsata per 100 Centurie, ſoggiaceva al maggior peſo del Tributo, e del ſervizio Militare, come era ben giuſto per il maggior intereſse che per le ſue facoltà dovea avere nel Governo, e nella difeſa della Repubblica; contribuendo proporzionatamente alli ſteſſi peſi tutte le altri Claſſi inferiori ſul numero delle Centurie, per cui erano taſsate (a).

Volendo poi compenſare con giuſtizia il peſo



(a) Panvinio nel luogo ſopracitato pag. 273. *Populo ita diſtributo, Militum deſcriptionem per Centuriarum diviſionem faciebat, ac Tributum ex Cenſu per eaſdem Centurias imperabat. Nam ſi quando ei opus eſſet militum decem millibus aut viginti, diviſa in centum nonaginta tres Centurias Civitate, per Centurias imperabatur quantum dare Militum quemque oporteret. Tum inita ratione pecuniarum, quæ Exercitu ducendo opus eſſet, Populus in centum nonaginta tres Centurias dividebatur, & quid quamque Centuriam conferre oporteret imperabat; qua ratione fiebat ut qui maximo Cenſu erant quum & pauciores eſſent, & in plures diviſi Centurias, ſæpius, ac fere continenter, ferrent onus Militiæ, & de ſuis facultatibus plus in commune conferrent.*

ſo maggiore che la prima Claſse de' Cittadini ſopportava per il ſervizio Militare, e per il Tributo; lo ſteſso Servio Tullio diſpoſe, che i Cittadini in eſsa deſcritti aveſsero maggior potere, ed onore nella Repubblica. Per antico ſiſtema del di lei Governo, ſi dovea conſultare il Popolo ne' caſi, che ſi volea ſtabilire qualche nuova legge, quando doveano eleggerſi i Sacerdoti, ed i Magiſtrati, e quando ſi dovea far la pace, o la Guerra a qualche Nazione convicina; ed i voti de' cittadini ſi ricevevano per mezzo delle 30 Curie, nelle quali da Romolo era Stato diviſo il Popolo Romano; e per tal ſiſtema di antico Governo, il ſuffragio di un cittadino povero ſi eguagliava a quello di ogni altro cittadino facoltoſo; anzi eſsendo pochi i doviziosi, avveniva che i poveri di maggior numero governaſsero la Repubblica (*a*).

 Per

(a) Panvinio nel luogo ſopracitato = *Nam ex veteri lege, tria erant in Populi poteſtate; Magiſtratus omnes creare, leges condere, aut abrogare, bellum indicere, aut pacem facere. Hæc vero a Populo adhuc ita peragi ſolita erant, ut per Curias diviſum ſuffragium ferret. Erantque tunc pauperes, divitibus ferendo ſuffragio pares. Quin etiam, quia multo pauciores erant Divites Pauperibus, ita fiebat, ut vis ſuffragiorum eſſet penes Pauperes.*

Per evitare questo disordine, e compensare insieme il maggior peso che sopportavano i facoltosi, il Re Servio Tullio, dopo di avere stabilito il Censo ordinò, che i voti del Popolo non più si ricevessero per mezzo delle Curie, come si era praticato per l' addietro, ma per mezzo delle Classi, e delle Centurie, nelle quali era stato nuovamente diviso; in modo che la prima Classe, che avea un numero maggiore di tutte le altre unite insieme, avendo la prerogativa di esser prima consultata, conchiudeva sullo stabilimento delle nuove Leggi, nella elezione de' Sacerdoti, e Magistrati, non meno che nelle risoluzioni che si faceano per la Guerra, e per la Pace, semprechè tutte le di lei Centurie concorrevano in un solo voto; ma se si trovava disparità tra esse, si consultavano le Centurie della seconda Classe, e così si passava alle Centurie delle Classi inferiori, sintanto che non si avea il voto della parte maggiore dell' istesse Centurie, che tutte unite formavano il numero di cento novantatre; ed in questo modo la prima Classe venne a rendersi più potente di tutte le altre nella Repubblica; mentre i cittadini, che vi erano ascritti, furono più degli altri onorati colle cariche del Sacerdo-

dozio ; e delle Magiſtrature Civili, alle quali per la maggioranza de' voti delle Centurie, che componevano la ſteſsa Claſse, venivano quaſi ſempre preſcelti (*a*).

Ne' primi tempi la deſcrizione nel Cenſo ſerviva a dimoſtrare la cittadinanza Romana, e dava un dritto a' ſuffragj, e perciò con tal mezzo molti foreſtieri vennero ad acquiſtarla (*b*), ma in progreſso ſi reſtrinſe una tal libertà, perchè i Romani con maggior geloſia vollero cuſtodire i Privilegj della cittadinanza medeſima, accordandola alcune volte col diritto de' ſuffragj, ed altre volte ſenza tal diritto ai cit-

(a) Panvin. nel luogo ſopracitato = *Quo a Servio Tullio animadverſo, in Divites tranſtulit poteſtatem ſuffragiorum; quando enim volebat vel Magiſtratus creare, Leges ferre, aut bellum indicere, Centuriata Comitia, pro Curiatis vocabat; ac primum ad ſuffragium ineundum vocabat Centurias Maximi Cenſus, in quibus erant XVIII. Centuriæ Equitum & Peditum LXXX. Hæ octo & nonaginta Centuriæ quæ reliquam multitudinem tribus Centuriis ſuperabant, ſi conveniſſent, reliquas vincebant, omninoque, quod ſtatuiſſent obtineri oportebat; at ſi omnes illæ non conveniſſent, tunc vocabat ſecundæ Claſſis Centurias.*

(b) Heinecius *Antiquit. Rom. in Appendice Libri primi Inſtitut. Juſtiniani* §. 52.

tadini, o alle Città del Lazio, e dell'Italia; ad oggetto di renderli con questo mezzo attaccati all'interesse della Repubblica; giacchè essi seguendo l'umanissimo Istituto di Romolo, non trattavano ostilmente i Popoli soggiogati, come praticavasi dagli Ateniesi, e Lacedemoni; ma vollero piuttosto rendersели amici, e benevoli, colle confederazioni, che con essi stabilivano; concedendo loro in tutto, o in parte i Privilegj della di loro cittadinanza, coll' obbligo di contribuire il contingente del servizio Militare, e del Tributo necessario per le Guerre, e per il mantenimento della Repubblica; la qual cosa molto contribuì all' aumento dell'Impero Romano (*a*).

Da ciò avvenne, che il metodo del Censo che praticavasi in Roma, fu benanche adottato dalle quarantasette Città del Lazio, e quindi da tutte le altre Popolazioni dell'Italia, che si associarono al Popolo Romano, ed ottennero il diritto della cittadinanza, per cui erano tenute contribuire alla Repubblica le di loro rate,



(a) Tacit. *Annalium Lib. II. Cap. XXIV.* : Dyonisius Halicarnas. *Lib. II.* Panvin. *lib. II. pag.* 31. *De jure Civitatis Rom.*

te, così per il Tributo, che per il ſervizio Militare (*a*).

Il ſiſtema del Cenſo ſi eſeguì pure nelle Colonie, e ne' Municipj, che godevano parimente la ſteſsa cittadinanza. Si chiamarono Colonie quei Paeſi, dove il Popolo Romano mandava una parte de' ſuoi cittadini per reprimere le incurſioni de' nemici convicini, o per la coltura delle Terre (*b*).

In queſte ſi eligevano i Cenſori, per ricevere i rivelamenti de' cittadini, e formavaſi il Cenſo nell' iſteſso modo, che praticavaſi in Roma, per adempire alle contribuzioni de' Soldati, e del Tributo, che doveano corriſpondere alla Repubblica (*c*). Si chiamavano Municipj quelle Città, o Paeſi, che aveano acquiſtata la cittadinanza Romana col dritto de' ſuffragj, e doveano perciò contribuire il di loro contingente, per il ſervizio Militare, e per il Tributo ne-



(a) Livio *Lib. XLI. Cap. VI.* : Heinec. nel luogo ſopracitato §. 52.

(b) Sygonius *De Antiquo jure Italiæ Lib. II. Cap. II. Tit. de Coloniis.*

(c) Sygonius nel luogo citato *Lib. II. Cap. III.* : *Cenſores, Cenſum in Coloniis egerunt, perinde ac Romani Cenſores, Romæ.*

necessario alla stessa Repubblica (a). Si eligevano anche ne' Municipj i Censori per la formazione del Censo; ma i di loro cittadini aveano la libertà di farsi descrivere nel Censo di Roma, se ad essi così fosse piaciuto, per ottenere le pubbliche cariche, che si accordavano solamente ai cittadini (b).

Nelle Prefetture, e nelle Provincie soggette, non praticavasi il Censo, perchè doveano contribuire alla Repubblica quel Vettigale, o Tributo, che dal Senato veniva loro imposto, dopo di essere state soggiogate, soggiacendo alle altre pene che dal Senato medesimo s' imponevano (c). Dietro al rapporto che il Generale dell' Esercito facea al Senato, rappresentando l' ingratitudine, l' infedeltà, o l' ostinatezza delle Popolazioni debellate, il Senato medesimo dettava la formola del gastigo, che meritavano.

Ordinariamente si abolivano in esse le Leggi



(a) Sygonius *Capite IV. de Municipiis : Municipes autem ex eo nominarunt, quod jus adepti essent, cum Populo Romano munera capiendi.*

(b) Sygonius *Lib. II. Cap. VIII. De Republica Municipiorum : In Municipio ita Censos esse Municipes, ut si eis commodum esset, Romæ censeri etiam possent.*

(c) Sygonius *de Jure Præfecturarum Cap. II.*

gi Patrie, ed il Governo Municipale; in luogo de' Magiſtrati proprj, da Roma ſi ſpedivano i Prefetti nelle Prefetture, i Preſidi, i Proconſoli, e i Correttori nelle Provincie per governarle colle Leggi Romane. Si rendevano Tributarie, o Vettigali: Nel primo caſo ſi ordinava, che i di loro cittadini pagaſsero un Tributo perſonale alla Repubblica, che fu chiamato *Tributum Capitis*; nel ſecondo, che corriſpondeſſero una certa quota de' frutti, che raccoglievano dalle di loro Terre; come la quinta, la decima, o la vigeſima parte; e molte volte ancora ſi ſpogliavano i di loro cittadini, delle Terre che poſſedevano, e dalla Repubblica ſi vendevano, o ſi concedevano ai Socj, ed ai Coloni, per corriſponderne qualche Cenſo in generi, o in danaro (a).

Queſto ſiſtema di Governo, ſi oſſervò fino ai tempi di Ottaviano Auguſto, il quale volle abolire tutti i Tributi e Vettigali, che prima a diverſa ragione ſi eſigevano nelle Provincie, e nelle Prefetture, e con un Editto generale or-



(a) Sygon. *Lib. primo De Antiquo Jure Italiæ Cap. primo. Quid Provincia fuerit, & quomodo confecta. Lib. II. Cap. X. De Præfecturis.*

ordinò, che si formasse anche in esse il Censo, che praticavasi nelle altre parti del Romano Impero, affinchè il Tributo si rendesse eguale in tutto l'Orbe Romano, ed ogn' uno contribuisse ai pubblici pesi sulla proporzione del valor proprietario de' beni che possedeva (*a*).

Lo stesso Imperadore introdusse la Milizia mercenaria (*b*), e perciò non ebbe necessità di esigere dai Sudditi le rate del servizio Militare; ma per quelle, venne a crescere il contingente del Tributo, che dovevano corrispondere per le spese della Guerra, e della Pace. Di que-

(a) Divus Lucas *in Evangelio Cap. 2. Exiit Edictum a Cæsare Augusto, ut describeretur Universus Orbis. Hæc descriptio prima facta est a Præside Syriæ Cyrino, & ibant omnes ut profiterentur singuli in suam Civitatem.*
Sygonius *Lib. I. Cap. XXI. Augustus inde cum Vectigalia omnia Provinciarum sustulisset, Tributa ordinaria instituit. Itaque Censum in toto Imperii Romani Orbe indixit, ut Capitum, fortunarumque summam, quæ in Imperio esset cognosceret*: Trascrive benanche le testimonianze d' Isidoro *Libro quinto Etimologiarum Cap. XXXVI.: Augustus Censu excogitato. Romanum descripsit Orbem*; e d'Igeno Liberto di Augusto: *Nunc multi agri pecuniam præbent, & hanc per soli æstimationem*.

(b) Heinecius nel luogo sopracitato Artic. LVII.

queste istesse spese si faceva anticipatamente il calcolo in ogni anno, ed avendosi presente il Censo generale, si fissava ad una data ragione il Tributo, che in tutto l' orbe Romano, si dovea corrispondere dai Sudditi, sulla proporzione del valor proprietario de' beni che possedevano.

Questo solenne atto si chiamò Indizione, e consisteva nella spedizione di un Editto generale, in cui di proprio pugno, e con caratteri di porpora, l'Imperadore descriveva la quantità del Tributo, che dovea corrispondersi per fare il pieno delle spese che occorrevano allo Stato nel corso di un anno. Si dirigeva lo stesso Editto ai Prefetti del Pretorio, e questi aveano l'obbligazione di farlo pubblicare, ed eseguire per mezzo de' Rettori, e Presidi delle Provincie, ed altri Ministri Subalterni, facendo descrivere nelle Tavole Censorie di ciaschedùna Comunità, il respettivo contingente dell' istesso Tributo a fronte di ciascheduna partita di proprietà (*a*).

In



(a) Gibon *Istoire de la decadence de l'Empire Romain Tom. 5. Cap. XVII. pag. 123. l' Empereur signoit de sa main & en caracteres de couleur pourpre, l' Edit solem.*

In questo modo si stabilirono i Tributi ordinarj dall'Imperadore Ottaviano Augusto, e da' di lui succesfsori , e si riscuotevano uniformemente per il corso di tre lustri, o sia di quindici anni dal dì dell' Indizione ; dopo del qual tempo si formava il nuovo Censo generale per emendare con esso i cambiamenti, che per varie cagioni potevano essere avvenuti, diminuendosi senza colpa de' Possessori , o accrescendosi il valor proprietario de' di loro beni ; e quindi si pubblicava la nuova Indizione , colla quale si marcava il Tributo , che dovea successivamente pagarsi ; e le Indizioni medesime servirono



semel ou Indiction , qu' on exposoit publiquement dans la principale ville de chaque Diocese , pendant les deux mois de Juillet & d' Aout . Par une liaison d' idees tres naturelles , le nom Indiction fut donné a la mesure du tribut qu' il ordonnoit & âu temps de l' anné e fixé pour le payement . Cette estimation gènèrale des subsides ètoit proportionée aux besoins reels de l' Etat , & à ceux qui n' etoient qu' imaginaires .

Si raccoglie anche ciò dalle leggi comprese nel Cod. Teodos. sotto i Tit. *de Indictionibus* , *& de Annona* ; *& Tributis*, nel di cui Paratitlo Giacomo Gottofredo : *Itaque ad hanc collationem faciendam , Indictio a Principe fiebat singulis annis .*

rono alla Storia per designare il Ciclo di anni quindeci, come prima il Lustro indicava lo spazio di anni cinque.

Lo stesso Censo generale servì pure al Governo Romano, per istabilire i Tributi estraordinarj; mentre in tutte le volte che gli ordinarj non si consideravano bastevoli, gl' Imperadori, sino che non si pubblicava la nuova Indizione, solevano ordinare qualche nuovo imposto per supplire ai bisogni dello Stato, e la stessa nuova Tassa fu chiamata Sopraindizione, che s' imponeva pure con un Editto generale, in cui l' Imperadore di proprio pugno ne fissava la quantità (*a*).

Ne'



(a) Per modo di esempio: Se le proprietà de' Sudditi del Romano Impero ascendevano al valore di un Miliardo, e per i pesi ordinarj bisognavano cento milioni; l' Imperatore nell' Editto della Indizione di proprio pugno segnava il Tributo ordinario dell' uno per cento, col quale si faceva il pieno anzidetto; se poi questa somma non si trovava sufficiente, e si consideravano necessarj altri cinquanta milioni per le spese che non si erano prevedute, e calcolate in tempo dell' Indizione; allora nel nuovo Editto l' Imperatore segnava il mezzo per cento, a titolo di Sopraindizione, o sia di Tributo estraordinario, che colla norma del Censo si ripartiva

pa-

Ne' primi tempi della Repubblica, allorchè per la forza del giuramento, e per le rigorose pene stabilite da Servio Tullio, i rivelamenti si facevano colla massima esattezza, il Censo si regolava sull'estimo descritto ne' rivelamenti medesimi; ma nei tempi seguenti, essendosi diminuito il rigore delle pene suddette, e raffreddata ancora la religione del giuramento, fu d' uopo, che si ricorresse ad altre cautele, affinchè non rimanesse defraudato il Fisco; e perciò si ordinarono diverse solennità.

In ogni Comunità oltre ai Censori furono eletti altri Uffiziali Subalterni chiamati Tavolarj, il di cui Officio corrispondeva a quello de' nostri Cancellieri. I Censori doveano ricevere i rivelamenti de' cittadini, allorchè si approssimava il tempo della nuova Indizione; e questi doveano essere concepiti nella maniera ordinata dalle Leggi, che ci viene trascritta dal Giureconsulto Ulpiano (a); e questo primo atto chiama-

parimente sulle proprietà de' Cittadini, e da' Questori se ne faceva l' esazione, fino a che durava il bisogno per mezzo di alcuni Uffiziali, che furono chiamati Centenarj.

(a) *Leg. IV. Digestis de Censoribus : Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur : nomen fundi cu-*

mavasi *Professione*. Si passava indì all' altro atto chiamato *Descrizione*, e consisteva nel registro di tutti i beni rivelati, o scoverti, che i Censori per mano de' Tavolarj facevan fare nelle Tavole Censorie (*a*). Successivamente precedente misura, ed apprezzo si procedeva alla liquidazione del valor proprietario di tutti i beni descritti nelle Tavole anzidette; e finalmente i Censori passavano all' ultimo atto della di loro incumbenza, che chiamavasi *Descrizione*, e consisteva in segnare per mano de'Tavolarj a fronte di ciascheduna partita di proprietà, il contingente del Tributo, che corrispondeva al valore de' Fondi estimati, calcolato sull' Importo della Indizione; e perciò questo ultimo atto si praticava dopo la pubblicazione

cujusque, & in qua Civitate, & quo Pago sit, & quos duos vicinos proximos habeat: & id arvum, quod in decem annos proximos satum erit, quot jugerum sit: Vinea quot vites habeat: Oliva quot jugerum, & quot arbores habeat: Pratum quod intra decem annos proximos sectum erit, quot jugerum: Pascua quot jugerum esse videantur; item Sylvae Cedua: omnia ipse qui defert aestimet.

(a) Giacomo Gotofredo *in Paratitlon Codicis Theodosiani lib. XIII. tit. X. de Censu.*

di essa (*a*); ma la stessa Descrizione, o sia Tassa, non poteva eseguirsi, se prima non era confermata, e sottoscritta da alcuni Magistrati Provinciali, che doveano anche tenerne il registro (*b*).

Il Censo, e la Tassa erano soggetti alle revisioni: I Cittadini presenti potevano gravarsene fra lo spazio di cinque Mesi, e tra lo spazio di un anno tutti coloro, che erano stati assenti per causa pubblica (*c*); e per l'interesse del Fisco, il Governo solea pure farli rivedere. In ambedue questi Casi si spedivano dai Prefetti del Pretorio i Censitori, ed altri Ufficiali di conosciuta fede, e probità, chiamati Perequatori, ed Ispettori, li quali girando per le Provincie aveano il carico di emendare, e correggere tutte le gravezze, che dai Censori locali si erano inferite così al Fisco, che alle Parti coll'apprezzo, e col ratizzo del Tributo (*d*).

I Censitori doveano rilevare dal Tributo quei fon-

(a) Gotofredo *in Paratitlon Codicis Theod. lib. XIII. tit. II.*

(b) *Leg. III. Codice Theod. lib. I. tit. II.*

(c) *Leg. V. Codicis Theod. de Censu lib. XIII. tit. X.*

(d) *Leg. X. tit. XI. Codicis Theodos. lib. XIII.*

fondi, che per esfere divenuti infecondi, non potevano afsolutamente sopportarlo; e dovean pure diminuire il Tributo per quei Poderi, che senza colpa de' Posfesfori si erano deteriorati; ma se mai conoscevano, che la deteriorazione del fondo dipendeva dalla malizia, o dalla frode del Posfesfore; in tal caso l' obbligavano al pagamento dell'intiero Tributo (*a*). I Perequatori, e gl' Ispettori si spedivano ancora dai Prefetti del Pretorio per il giusto ratizzo del Tributo medesimo, e per far riconoscere la qualità de' campi (*b*).

(a) *Leg. IV. Digestis de Censibus: Illam æquitatem debet admittere Censitor, ut officio ejus congruat, relevari eum qui in publicis Tabulis delato modo frui, certis ex causis non possit. Quare & si agri portio Chasmate perierit, debebit per Censitorem relevari. Si vites mortuæ sint, vel arbores aruerint: iniquum eum numerum inferri censui. Quod si exciderit arbores, vel vites, nihilominus eum numerum profiteri jubetur, qui fuit Census tempore: nisi causam excidenti Censitori probabit.*

(b) Gotofredo *in Paratitlon Codicis Teodosiani lib.* XIII. *tit.* II. *de Censitoribus Peræquatoribus, & Inspectoribus: Paucis igitur. Censitor erat, qui primus Census modum definiebat; postquam & ad eum emendandum Peræquatores, & Inspectores mittebantur. Peræquator erat qui*

In questo modo, e colle descritte semplicissime operazioni, per il corso di molti secoli si tassarono i tributi in tutto l' Orbe Romano sulla propietà de' fondi, che vi erano compresi; ed i poveri, che niente possedevano, non furono giammai compresi nel censo, nè soggiacquero ad alcun pagamento di tributo.

CAP. II.

In cui si rapporta l' Istoria de' Tributi del Regno, e de' varj metodi del Catasto, che si usarono per farne la Tassa.

Conforme le torbide acque di un furioso torrente, soverchiando le sponde, sogliono ad un tratto deturpare il grazioso aspetto delle vicine campagne; così le Provincie del Romano Impero perderono in poco tempo la di loro pristina floridezza, subitochè furono inondate dai Popoli della Germania. Allora tutto

---

qui quantitatem seu modum Census equaret, ut equabilitas inter Tributarios servaretur. Inspector vero ferme qui Agrorum qualitatem inspiceret, sterilesque vel relevaret, vel opimos possidentibus adiiceret.

to cadde in confusione, e disordine, e la pratica del Censo, che con tanta saviezza si era introdotta dai Romani, per ripartire con giustizia, ed uguaglianza i pubblici pesi, andò in disuso, perchè i popoli delle istesse Provincie, doverono soggiacere a tutte quelle estorsioni, che piacque ai Conquistatori di riscuotere da essi. Si ruppero allora tutti i nervi del corpo politico dell' Impero Romano; la ragione dovè dar luogo alla forza; e questa delineò un nuovo piano di Governo, quanto utile ai Conquistatori, altretanto dannoso ai popoli soggiogati. Si divise in varj membri lo stesso corpo politico, e ciascheduna parte di esso, restando isolata, si suddivise tra tutti quelli ch'erano concorsi a conquistarla, senza alcuna subordinazione politica, ma colla sola obbligazione di essere fedeli ai di loro Capi, e di dover somministrare ad essi il servizio militare, in tutte le volte che la necessità lo esigeva per la comune difesa.

Questa Anarchia Civile portò seco perniciosissimi effetti, mentre i Dinasti si attribuirono tutte quelle Supreme Regalie, che appartenevano ai Sovrani, ed esercitando nei di loro stati un dispotismo illimitato, afflissero in varie

guiſe i di loro ſudditi, caricandoli di angarie, perangarie, e Tributi ; come praticarono fra gli altri i primi noſtri Normanni, li quali ſi diviſero a ſorte le Provincie, che ora compongono il Regno, col Tributo che a quelle aveano impoſto (a). L'indipendenza fomentando le paſſioni, fece naſcere le Guerre private fra i conquiſtatori, li quali con Munizioni, e Caſtelli, ſi fortificarono nelle di loro Dinaſtie, ed alcuni di eſſi eſſendo divenuti molto potenti, moſſero anche Guerra ai Sovrani.

Creſciuti all'ecceſſo queſti mali, ſi perſuaſero finalmente tutti, che conveniva ritornare al buon ordine Civile, affinchè ogn'uno poteſſe godere in pace tutto quello, che poſſedeva; e perciò nell'Aſſemblea, che ſi tenne in Roncaglia, allorchè Federico I. Barbaroſſa venne a ricevere la Corona del Regno Italico, i Duchi, i Magnati, ed i Baroni, giurarono fra loro una



(a) Goffredo Malaterra *Lib.* I. *Tit.* XVII. & XVIII. Guglielmo Puglieſe *lib.* I. *De geſtis Normannorum.*
. . . . Hi totas undique Terras
Diviſere ſibi, ni ſors inimica repugnet.
Singula proponunt loca, quæ contingere ſorte
Cuique Duci debent, & quæque Tributa locorum.
Hae ad bella ſimul feſtinent conditione.

una perpetua pace, promisero di rinnovarne il giuramento in ogni cinque anni (*a*), e restituirono al Sovrano le regalie che li appartenevano, e che da essi senza legittima concessione, non si poteano esercitare (*b*).

Quasi contemporaneamente essendosi distaccata dal Regno Italico la nostra Monarchia, i di lei Sovrani per ben organizzarla, ordinarono pure la demolizione di tutt' i Castelli, e Torri, che i Baroni aveano edificate nei di loro Feudi, col rigoroso divieto di poterle ricostruire in appresso (*c*); prescrissero parimente che tra i Baroni si osservasse una perpetua pace, proibendo a tutti di far rappresaglie, o muover Guerra fra loro, sotto la pena della Confiscazione de' beni (*d*); e richiamarono pure alla

(a) *Constit. Hac Ædictali lib.* II. *Feudorum tit.* LIII. *de Pace tenenda*.

(b) *Constit. Regaliæ lib.* II. *Feud. tit.* LVI.

Sygonius *in Hist. de Regno Italiæ lib.* XII. *ad annum* 1158.

(c) *Constit. Castra Munitiones, & Turres tit. de novis Edificiis*.

(d) *Constit. Pacis cultum tit. de cultu Pacis, & de generali Pace in Regno servanda*.

Constit. Comes Baro &c. tit. de lis qui in Regno Guerram moverint.

Regal Corona tutte le Regalie, che le appartenevano (*a*).

Fratanto continuando i Baroni ad esigere senza alcun freno i Tributi dai loro Vassalli, e richiedendo quest' altro abuso un opportuno riparo; fu d'uopo che dal Re Guglielmo primo, si fussero dichiarati i casi, ne' quali potevano essi lecitamente riscuoterli con titolo di Adjutorio (*b*); e come fra i casi ammessi vi era quello della sovvenzione, che i Vassalli dovean dare ai Baroni, allorchè questi prestavano al Sovrano il servizio Militare; perciò dal Re Carlo II. fu ordinato, che i vassalli medesimi dovessero contribuire per metà alla spesa che i Baroni per tal servizio doveano erogare (*c*).

Tratanto oltre alle gravose contribuzioni che per gli adjutorj, i vassalli facevano ai Baroni medesimi, i sudditi di tutto il Regno, in caso di bisogno, vennero obbligati di cor-

(a) *Constit. Scire volumus tit. De Jurib. rerum regalium. Constit. Dignum fore credimus tit. de Jure suo Curiae observando.*

(b) *Const. Quamplurimum tit. de Adjutoriis exigendis ab Hominib.*

(c) *Cap. Comites tit. De subventione vassallorum.*

corrifpondere ai Sovrani di efso, di tempo in tempo altri Tributi eftraordinarj , che furono chiamati Angarie , Date , e Collette. Il Re Ruggieri le rifcoffe, e refe immuni i cittadini di Bari fuoi benemeriti dall' obbligazione di preftarle (*a*); ma la floria non ci dà notizia in qual modo fi fufsero tafsate.

Il Re Guglielmo primo accrebbe, e con rigore rifcofse ancora le Collette medefime, ma furono poi minorate da Guglielmo II. fuo figlio. L' Imperator Federico II. volle pure esigerle dai beni delle Chiefe, e dalle perfone Ecclesiaftiche ; e per le doglianze che ne fece il Pontefice Onorio III. dovè prometterli , che avrebbe rifcofso in apprefso le fole Collette , che fi efigevano in tempo di Guglielmo il buono fuo confobrino , facendo fofpendere l' efazione che avea ordinata contro gli Ecclefiaftici, e fopra i beni delle Chiefe (*b*).

Fi-



(a) Si raccoglie ciò da un Diploma dell' ifteffo Regnante, che vien rapportato da Ughellio *apud Barenfes Archiepifcopos pag.* 863. : *Datam vel Angariam , aut adjutorium, quod ex confuetudine noftræ Gentis, Collecta vocatur , vobis non auferet , aut auferri faciet* .

(b) Giannone nell' Iftoria Civile *lib.* XVI. *cap.* V.

Finalmente il Pontefice Clemente IV. nell'Investitura di questi Regni, che diede al Re Carlo primo di Angiò, pattuì che dovesse fare osservare l'immunità delle Collette, che godevano le Chiese, ed i Clerici; e rispetto ai Laici, non dovesse oltrepassare quelle che si esigevano in tempo del nominato Re Guglielmo il buono (a).

Non di meno il Re Carlo volle imponere un Tributo ordinario sopra tutte le famiglie del Regno alla ragione di un augustale per ogni fuoco (b), e dichiarò ancora, che le rispettive Comunità, ed i loro cittadini sarebbero rimasti responsabili alla Regia Corte, per li Fuochi diminuiti, o fraudolentemente occultati (c); ma questo Tributo ordinario restò sospeso, e non si



(a) Giannone nell' Istoria Civile *lib.* XIX. *cap.* II.

(b) Questa moneta era stata coniata in oro dall'Imperator Federico II., e conteneva il valore di carlini quindici della moneta corrente. Dufresne *verbo augustalis*.

(c) Si raccoglie ciò da un ordine che lo stesso Regnante nel 1272. diresse a Gualdieri di Colle Pietro, che si conserva nell'Archivio della Regia Zecca *lit. A. pag.* 186., e vien trascritto dal Signor Galanti nell'utilissima, e laboriosa Opera intitolata la nuova Descrizione delle Sicilie *tom.* II. *cap.* II.

si riscosse da Carlo II. suo figlio, il quale per conciliarsi la benevolenza de' Romani Pontefici, e non disgustare i sudditi, ne' Capitoli che fece nel Piano di S. Martino, dichiarò che avrebbe esatte nel Regno le sole Collette estraordinarie, che si riscuotevano in tempo di Guglielmo il buono (*a*).

Per la esazione delle istesse Collette, che s' imponevano ne' casi di bisogno del Regno, si tenne il sistema di farsi il Catasto, la qual voce ebbe origine dalla Capitazione, e dalla qualità del Tributo personale, come degnamente avverte il Gotofredo (*b*). Le numerazioni de' Fuochi si trovavano già fatte in tempo del Re Carlo primo, e sopra i Fuochi medesimi s'imponevano le Collette; ma come si considerò, che per impotenza molte Famiglie non poteano soddisfarle; perciò s' introdusse il costume di ripartirsene l' importo sopra i beni, sopra l' in-



(a) Giannone nell' Istoria Civile *lib.* XX. *cap.* IX. *pag.* 437.

(b) In Paratitlon *Cod. Theodos. lib.* XIII. *tit.* X. *In Gallia, aliquibus in locis a capitibus, vel capitatione, capdastra, vel cadastra vocantur; capitationis scilicet registrum; in quo singulorum nomina adnotata erant.*

l'induſtrie, e ſul guadagno, che i cittadini poteano fare colle di loro fatiche, facendoſene un' eſatta deſcrizione nel Cataſto ſuddetto; e per queſto effetto lo ſteſso Carlo II. con due Capitoli ordinò (a), che dal meſe di Maggio per tutto Agoſto di ciaſchedun anno, le reſpettive Univerſità dovefsero far l'apprezzo di tutti i beni ſtabili compreſi nel di loro territorio, e delle induſtrie de' cittadini, per quindi devenirſi al giuſto ratizzo delle Collette anzidette.

Succeſſivamente nel 1333. avendo ordinato il Re Roberto, che li ſi doveſse corriſpondere una generale ſovvenzione da tutto il Regno, egli ſteſso la ripartì alle Provincie ſul numero de' Fuochi, per cui ogn' una di eſse si trovava numerata, e ne deſcriſſe le rate ai Presidi delle iſteſsē Provincie, colle iſtruzioni, di ſuddividerne il contingente alle reſpettive Comunità a proporzione del numero de' loro Fuochi, per ripartirsi ſopra i beni, e le induſtrie de' cittadini, precedente apprezzo (b).

Si-



(a) *Cap. in Kalendis Maj tit. de renovatione appretii Cap. in ſingulis Civitatibus tit. de Officio Collectarum.*

(b) *Capit. Fiſcalium functionum tit. de appretio, & modo faciendi in terris, & locis Regni.*

Sino a questi tempi si esigerono le Collette, come un Tributo estraordinario, ma il Re Alfonso I. di Aragona volle stabilire nel Regno un Tributo fisso, ed ordinario; e perciò nel Parlamento, che si tenne nel Monastero di S. Lorenzo di Napoli nel 1443., col consenso de' Principi, Magnati, e Baroni del Regno medesimo, fu risoluto, che stabilmente si dovessero corrispondere al Sovrano carlini dieci a Fuoco da tutte le Università, per cui ogn' una si trovava numerata, col peso alla Regia Corte di far somministrare ad ogni Famiglia un tomolo di sale; e successivamente con altro Parlamento del 1449. lo stesso Tributo si accrebbe sino a carlini quindici, e grana due, per il prezzo, e trasporto del sale anzidetto, di cui la Regia Corte volle rinfrancarsi (*a*).

Ferdinando I. d' Aragona figlio di Alfonso continuò ad esigere lo stesso Tributo ordinario; ma essendo stato informato delle gravezze, che per opera de' ricchi, i poveri ricevevano nella ripartizione di esso, colla Prammatica che pubbli-



(a) Si raccoglie tutto ciò dalla Pram. del 1470. del Re Ferdinando *super Fiscalibus Juribus de caetero exigendis*.

blicò nel 1467., fece alquante Istruzioni, che dalle Universtà del Regno doveano osservarsi, così per l'apprezzo de' beni, e delle industrie de'cittadini da farsi in ogni anno, che per il giusto ratizzo del Tributo medesimo, e ne commise l'esecuzione ai Governatori Locali, ed a sei Deputati de'rispettivi Ceti, che in pubblico parlamento doveano essere eletti (a).

Contemporaneamente il Tribunale della Camera, avendo esaminato la forma del Catasto, che si era fatto da un Offiziale regio chiamato Pietro Piccolo, ed avendola trovata regolare, stimò di approvarla, e di ordinare che si osservasse esattamente da tutte le Università del Regno. La stessa forma dettava, che ogni Cittadino dovesse esibire il rivelamento di tutti i beni mobili, e stabili che possedeva, spiegando il di loro valore; che nell' istesso rivelamento si dovesse individuare l'età, il mestiere, e l'arte che alcuno esercitava, distinguendo il numero, e l'età de' figli, e di tutte le altre persone, ch'erano necessarie alla sua famiglia; che i beni stabili si



(a) Pramm. unica *tit. de appretio*, *& bonorum æstimatione*.

si dovessero descrivere colla distinzione delle contrade, e de' confini; se erano liberi o soggetti a censi, e se questi si doveano a persone Laiche, o Ecclesiastiche; descrivendo tutti gli altri pesi di debiti che sopportava così in genere, che in danaro; se era sano, o infermo, se avea crediti per censi, o affitti; se abitava casa locanda, o propria, e qual pigione per la stessa corrispondeva; dando in fine il giuramento di aver detto la verità (*a*).

Che

(a) De Marinis *in Arrestis Regiæ Cameræ n.* 1: *Visa forma super appretio ædita per nobilem D. Petrum Piccolo: Per Regiam Cameram provisum est, quod in omnibus Regni Civitatibus, terris, & locis, observetur, prout presenti decreto observari mandatur juxta illius seriem, continentiam, & tenorem, & in hunc modum prout sequitur.*

In primis quod quilibet de loco præstet Cædulam unam continentem omnia ejus bona, mobilia, & stabilia, & valorem ipsorum, & pecuniam.

Item in dicta Cædula ætas, & magisterium ponatur, seu ars offerentis, cum numero filiorum, & distinctione ætatum ipsorum, & aliarum personarum seu familiæ necessariæ sibi.

Item distinguantur bona stabilia per loca, & fines, & si sunt censualia, vel franca, & quibusnam debentur census, Laicis, vel Ecclesiasticis.

Item

Che avuti i rivelamenti nella descritta forma i Deputati doveano esaminarli, e verificare le cose in essi contenute; osservando il seguente sistema, cioè; che dovessero fare l'apprezzo de' stabili, avendo ragione ai frutti, che davano, ed alla qualità de' luoghi ove eran siti, deducendo ad ogni cittadino che ne avea fatto il rivelo, i debiti, i pesi, e la pigione della casa, se mai la pagava, valutando la proprietà, o la rendita di ciocchè rimaneva; che doveano aver riguardo alla qualità, ed alla età della persona del rivelante, non che del peso de' figli, che teneva, e delle utilità che da essi ricavava, dando valore al guadagno che con essi faceva, con dedurre prima le spese necessarie al mantenimento della famiglia, e proporzionate alla condizione delle persone; e finalmente che dovevano apprezzare le industrie personali de' cittadini per la qualità delle arti, e mestieri, del tempo, e dell' età delle persone; e se trovavano che alcuno non si esercitava nelle arti medesime, per pigrizia, o dolo, non do-



Item onera debitorum, & in qua specie, vel quibus debentur.

Item

dovessero farli godere alcuna immunità (*a*).

I due nostri antichi Forensi Lorenzo Cer-

D vel-

Item ponatur infectio ægritudinis si quam habet.

Item ponantur alia jura quæ consistunt in Censibus, seu extaleis, seu redditibus cum quantitate, & valore.

Item si moratur ad pensionem, & quantum, & cui solvit pro pentione annua.

Item offerens Cædulam, præstet Sacramentum, quod verum posuerit.

(a) *Qua Cædula habita cum sex eligendis, examinent illam de contentis in ea; verificataque, teneant hunc modum. Considerent qualitatem bonorum stabilium per fructus annuos, & locorum qualitatem discernentes, & onus ipsorum bonorum; & deducto onere, & pensione si quam solvit pro habitatione, valor reliquorum appretietur annuatim, vel proprietas eorum.*

Item modificent qualitatem, & ætatem personæ, ac onus & utilitatem filiorum, juxta qualitatem parentum, & ætatem eorundem filiorum ad compensandum onus, & æstimandam utilitatem.

Item modificent expensas necessarias, & familiam necessariam juxta conditionem ipsius.

Item considerent industrias personales juxta qualitatem artium, & industriarum ipsarum, temporis, & ætatis personæ; & si est persona quæ habuit seu habere debet industriam, & non utitur, ejus defectu, vel dolo, imputetur sibi, non gaudeat immunitate industriæ, quia dolus, negligentia, & accedia non debent deferre comoditatem.

vellini, e Leonardo Ricci, ci riferiscono la pratica, che si tenea nel Regno per osservanza delle trascritte istruzioni, e ci fan sapere, che fatto l' apprezzo de' beni stabili in proprietà, e dato anche valore alle industrie, ed al guadagno, che i cittadini faceano colle di loro fatiche, deducendo prima tutti i pesi, quel che rimaneva sull' apprezzo, si riduceva in once di ducati sei l' una, e quindi sull' intiera somma di esse, dai Deputati si ripartiva il peso di ciascheduna Università, che risultava da' fuochi per cui era stata numerata, e dalle spese comunitative, che occorrevano alla Università medesima (*a*).

Que-



(a) Nell' opera intitolata Direzione, e guida delle Università *Cap.* VIII. *n.* XXX. *ad* XLV.

Per modo di esempio. Se le once de' benestanti calcolate in proprietà, alla ragione di ducati sei l' una, ascendevano al numero di 7000.; le once di coloro che esercitavano industrie, formavano il numero di 2000., e quelle de' Bracciali calcolate all' istessa ragione importavano altre mille: ascendendo il totale di tutte le once al numero di diecimila; Se i pesi dell' Università tra le spese comunitative, ed il debito dovuto alla Regia Corte, importavano ducati mille; La Tassa per ogni oncia ricadeva a grana dieci, ed a questa ragione tutti i cittadini pagavano il di loro contingente.

Questo modo di catasto, e tassa si chiamò a battaglione; e vede ogn'uno che era imperfettissimo, perchè dipendeva totalmente dall'arbitrio de' Deputati, tanto che riuscì sempre gravoso ai poveri. Il Tribunale della Camera per raffrenare lo stesso arbitrio intraprese varj espedienti per sollevarli. Nel 1545. ordinò che ai Bracciali non si potesse imponere un carico maggiore di carlini dieci l'anno (*a*), e non essendo stato bastevole questo espediente, nel *1639.* fece una Tassa del numero delle once, che si dovevano a quelli solamente caricare; ordinando che ai Bracciali s'imponessero once dodeci, e non più; once quattordeci ai Sonatori, Panettieri, Cucitori &c., ed once sedici agli Speziali di Medicina, e Manuali &c. (*b*); ma la stessa Tassa

D 2



(a) De Marinis *Arresto* 84.: Perciò la Regia Camera intende provedere, che li poveri non siano oppressi dalli ricchi, e che nella Tassa dell'industria de' Bracciali, si abbia considerazione a quello bisogna per le spese del di loro vitto, e vestito; ita che all'apprezzo non si possa escedere dieci carlini l'anno di contribuzione alli detti Bracciali, e le Università li debbano dare il Sale per la rata, che giustamente li tocca.

(b) Pramm. IV. *De Catastis Part.* I. *Artic.* III.

sa nemmeno bastò a rilevarli, perchè per la bassezza degli apprezzi, che facevano i Deputati, non riceverono alcun sollievo.

Quindi fu che l' Augusto Re Cattolico nel felice ingresso che fece in questo Regno, essendo stato informato delle gravezze che soffrivano i poveri, intese sollevarli, obbligando i ricchi al pagamento del giusto Tributo, che doveano a proporzione delle di loro facoltà; e con questo oggetto cambiar volle il metodo, che si teneva per la Tassa a battaglione, ed ordinò una nuova forma di catasto, non già sulla proprietà de' beni, come prima si praticava, ma sulla rendita di essi, dividendosi questa, dopo di essersi dedotti tutti i pesi, in tante once di carlini tre l' una, che alla ragione del cinque per cento corrispondeva all' oncia in proprietà di docati sei (c).

Il Tribunale della Camera formò le Istruzioni di questo nuovo metodo, e con esse venne disposto, che con pubblico parlamento si scegliessero in ogni Paese sei Deputati de' tre Ceti per ricevere i rivelamenti giurati de' cittadini, e che



(c) Pramm. I. *De Catastis*.

che indi avvalendosi di quattro Estimatori, facessero fare l' apprezzo della rendita di tutti i beni stabili compresi nel Territorio, deducendone prima le spese di coltura; del danaro impiegato al negozio, e del frutto che davano gli animali; e finalmente procedessero alla discussione de' rivelamenti suddetti, per porre in chiaro i pesi legittimi che a ciaschedun cittadino si doveano dedurre, rimettendo poi tutte le carte alla Regia Camera, dove dovea farsi l'onciario, e la Tassa (a).

Dopo di essersi pubblicate le Istruzioni anzidette si considerò forse, che se si occupava il Tribunale suddetto a formar l' onciario, e la Tassa per tutti i catasti delle Università del Regno, si sarebbe ritardata la esecuzione del nuovo metodo; perciò con altra Prammatica (b) fu disposto che gl' istessi Deputati eletti in parlamento dovessero formare l' onciario suddetto, e la Tassa del contingente de' pubblici pesi, che ciaschedun cittadino dovea sopportare, colla norma di altre Istruzioni, che dall' istesso Tribunale furono formate.

 Con



(a) Queste Istruzioni sono inserite nella sopracitata Prammatica.

(b) Pramm. IV. *De Catastis*.

Con queste seconde Istruzioni, riconoscendosi i giusti Titoli del Tributo, si dichiarò, che ciascheduno dovea essere tassato per i beni che possedeva, per l'arte, o mestiere che esercitava, e per la Testa. Che la Tassa per i beni, esclusi quelli che eran Feudali, dovea esere uniforme per tutti; ma non così per la testa, e per il mestiere: che per la testa doveano tassarsi tutti coloro che esercitavano arti meccaniche, e qualora per i bisogni dell' Università, la Tassa medesima superava il carico di carlini dieci, per il dippiù doveano esser tassati anche quelli che viveano nobilmente.

Che oltre della Tassa per li beni, e per la testa; quelli che esercitavano arti meccaniche, doveano soggettarsi al pagamento del Tributo, per il guadagno che faceano colle di loro fatiche, o colle industrie: In rapporto ai primi si confermò la Tassa delle once, che nel *1639.* si era fatta dal Tribunale della Camera; per i secondi si dispose, che si soggettassero anche alla Tassa tutti quelli che tenevano danaro impiegato a mutuo, in mercanzie, o animali a proporzione del frutto che ne ritraevano, dedotte prima le spese.

Queste istruzioni non furono generalmente ese-

eseguite nel Regno , e specialmente ne' paesi piccoli per la insufficienza de' Deputati , che non si trovarono abili a poterle mettere in prattica , ed a formare tanti diversi calcoli , che si doveano fare per le diverse rubriche ordinate colle istruzioni medesime ; cioè per i beni de' cittadini , che erano stati numerati per Fuochi , ed abitavano nel paese ; di quelli che si trovavano assenti ; di altri ch' erano dipendenti da Fuochi numerati , per i beni de' Forastieri abitanti , o non abitanti ; delle vedove, o vergini in capillis ; degli Ecclesiastici , e Secolari , che erano cittadini , o forastieri ; e delle Chiese , Monasteri , e luoghi Pii , ch' erano siti nel paese, o fuori di esso ; per le quali rubriche si doveano dare carichi differenti ; e perciò ne' Paesi medesimi si continuò a vivere col catasto antico , e colla tassa a battaglione .

CAPITOLO III.

In cui si espongono i Difetti, e le Gravezze, che sono nel sistema del nostro Catasto, paragonato al Censo, che praticarono i Romani.

PEr essere perfetto il metodo della Tassa de' pubblici pesi, non deve allontanarsi dalle regole della Giustizia, le quali dettano, che ciaschedun cittadino debba contribuire il suo contingente per le spese della protezione, e Governo dello Stato, da ratizzarsi sulle Terre di esso, o sopra delle Persone, con i Tributi reali, o personali; e per questi due titoli il carico deve essere eguale per tutti, altrimenti sarebbe irregolare, ed apportarebbe gravezza.

Il censo de' Romani si rese perfettissimo, perchè fu stabilito con queste massime: si abolì con esso il Tributo personale, per essersi considerato che bastar potea il Tributo reale, che a tutti i Possessori proporzionatamente fu imposto; ma se mai non si fusse trovato sufficiente a fare il pieno delle spese del Governo, si sarebbe ordinato il Tributo personale, che ad egual ragione prima si riscuoteva da tutti i cittadini. Que-

Queste istesse massime non si vedono osservate nel nostro catasto antico, e moderno; e perciò il sistema del catasto medesimo si rende difettoso, ed apporta delle gravezze, che si oppongono alla giustizia, e cagionano de' danni al Commercio.

Sin dal principio della nostra Monarchia a tutte le famiglie del Regno s'impose un Tributo personale, che poi nell'esecuzione divenne misto, essendosi ordinato che col catasto a battaglione si ripartisse sul valor proprietario delle Terre, sulle industrie, e sopra il guadagno che potevano fare i contadini colle di loro fatiche; in modo che le numerazioni de' Fuochi che di tempo in tempo si fecero nel Regno istesso, servirono solamente a fissare il credito della Regia Corte, e la quantità del Tributo fu sempre varia, in tutti i Paesi, dovendo risultare dalla ragion composta del numero delle Famiglie di ciascheduna comunità, e della estensione del di lei Territorio.

Da ciò nasce la disugualianza della rata del Tributo Reale, che si corrisponde sulle Terre, e sopra il danajo impiegato a negozio, la quale non è uniforme in tutti i Paesi, perchè il peso della bonatenenza si rende più, o meno

no grave, a proporzione del maggiore, o minore numero de' Fuochi, e della maggiore, o minor grandezza del Territorio delle rispettive Università. Si figuri che due Paesi siano stati caricati per un consimile numero di Fuochi, e che il primo abbia un Territorio due volte più grande del secondo: in questo caso avviene, che se i cittadini del primo pagano grana cinque ad oncia per bonatenenza, i secondi dovranno corrispondere grana dieci.

Così pure figurandosi che due Università abbiano un eguale estensione di Territorio, ma la prima sia stata numerata per 200. Fuochi, e la seconda per cento, avviene lo stesso disordine, perchè se i cittadini di questo ultimo Paese son tassati per grana cinque ad oncia, i primi dovranno pagare il doppio; esperimentandosi lo stesso per tutte le altre Comunità, che relativamente abbiano un maggiore, o minor numero di Fuochi, e grandezza di Territorio.

Questa disuguaglianza si osserva pure per le rate de' Tributi personali, cioè per i Testatici, e per le once di coloro, che esercitano arte meccanica; il di cui carico per le medesime ragioni cresce, o decresce in tutti i Paesi

si; in modo che nella vendita delle derrate, e nel salario delle fatiche, i cittadini de' luoghi, ove il peso è più grave, debbono pretendere mercedi, e prezzi maggiori, e nel mercato non possono stare a fronte di coloro, che sopportono un peso più leggiero; ma per i Testatici la gravezza si rende più sensibile.

Si è detto che col catasto a battaglione i Bracciali non sopportavano alcun Tributo personale, e solo soggiacer doveano al carico di once dodici per il guadagno delle di loro fatiche; non di meno colle Istruzioni del nuovo catasto, si volle imponere ad essi il nuovo peso del Testatico, quantunque S. M. Cattolica avesse avuta intenzione di sollevarli (*a*); e si ordinò che il carico dell' istesso Tributo potesse essere di carlini dieci più, o meno, a seconda de' bisogni dell'Università, ma se mai la Tassa di esso eccedeva l' importo dell' enunciata somma, in



(a) Pramm. I. *De Catastis* : Riflettendo sempre più la Real mente della Maestà del Re nostro Signore al sollievo de' suoi fedelissimi vassalli, e volendo che i pubblici pesi siano con eguaglianza ripartiti, in modo che il povero venga a pagare secondo le sue forze comportano, ed il ricco a proporzione de' suoi averi.

in tal caso si fussero soggettati al pagamento del dippiù, anche quelli che vivevano nobilmente.

Seguendosi l'indole, e la natura del Tributo personale; se oltre al Tributo reale, per i bisogni del Regno si considerò necessario d'imponersi una capitazione; sembra che avrebbe dovuto indistintamente caricarsi a tutti i cittadini, non già ai soli poveri, li quali per le di loro persone, e per i comodi, che godono nella società civile, si devono considerare nella istessa linea de' ricchi; e se questi soggiacciono al pagamento del Tributo reale, lo devono per tutte le altre spese che soffre il Governo in proteggere, e difendere lo Stato, in cui sono comprese le Terre ch'essi tengono; nel calcolo di quali spese non dovrebbero entrare i poveri, perchè niente posseggono; e non di meno van soggetti alla Tassa del guadagno, che possono fare colle di loro fatiche.

Di vantaggio è difettoso il sistema del nostro catasto, perchè non comprende tutti i Fondi dello Stato, per le immunità che godono i beni Ecclesiastici, e Feudali, in conseguenza delle infelici circostanze de' secoli decorsi. L' Imperator Costantino, considerando, che per in-

intrinfeco dovere di giuftizia tutti i poderi dello Stato devono effere foggetti al pagamento de' Tributi, che fervono alle fpefe della Pace, e della Guerra, dichiarò che i cittadini doveffero indiftintamente pagarne quella rata, che di proprio pugno egli fegnava nella Indizione (*a*).

Lo fteffo Imperatore accordò folo l' immunità de' pubblici pefi ai beni del fuo privato Patrimonio (*b*), ed a quelli che poffedevano i Clerici, e le Chiefe cattoliche (*c*); ma indi l'Imperator Valente foggettar volle i fuoi beni proprj al pagamento de' Tributi ordinarj, e fpiegò che fi era privato di un tal privilegio, per dar follievo ai fudditi; effendo noto, che le immunità fan crefcere il pefo fopra gli altri beni che



(a) *Leg.* I. *Cod. Theod. lib.* II. *tit.* I. *De immunitate a Tributis nulli tribuenda: Ideoque omnes peafitare debebunt, quæ manu noftra delegationibus adfcribuntur, nihil amplius exigendi . . . . . Nam fi Vicarius, aut Rector Provinciæ, aliquid quidquam crediderit remittendum; quod aliis remiferit, de propriis dare facultatibus compelletur.*

(b) *Leg.* I. *Cod. de Privilegiis Domus Auguftæ.*

(c) *Leg.* II. *Cod. Theod. Tit.* II. *De immunitate Clericorum.*

che ſon ſoggetti alla Taſſa (*a*).

Dai tempi dell' Imperator Valente in poi, i beni della Caſa Auguſta dell' Imperatore, reſtarono ſolamente immuni dal pagamento de' Tributi eſtraordinarj, che in caſo di biſogno s' imponevano colle Sopraindizioni (*b*); ma tutti gli altri beni Fiſcali, che appartenevano al Patrimonio pubblico dell' Impero, e che ſolevano darſi a cenſo, furono ſempre ſoggetti al pagamento de' Tributi ordinarj, ed eſtraordinarj, come dichiarò l' Imperator Giuliano (*c*).

I Clerici, e le Chieſe cattoliche goderono per qualche tempo della immunità che avea loro accordata l' Imperator Coſtantino; ma eſſen-

(a) *Leg.* II. *Cod. De Privilegiis Domus Auguſtæ: Rem privatam noſtram, levandorum Provincialium cauſa, canonicas neceſſitates, ea conditione qua cunctos, volumus ſubſtinere.*

(b) *Leg.* V. *Cod. de Privilegiis Domus Auguſtæ.*

(c) *Leg* III. *Cod. De Collatione Fundorum Patrimonialium: Omnes qui Patrimoniales Fundos, ſive communiter, ſive ex aſſe retinent, pro iis conveniendi ſunt ad univerſorum munerum ad eoſdem Fundos pertinentium, ſicut unumquemque privatorum, neceſſitas publicæ penſitationis, adſtringit. Toto tit. Codicis de Collatione Fundorum Fiſcalium.*

sendo indi cresciute le di loro ricchezze, dall' Imperator Costanzo furono soggettate al pagamento del Tributo ; non ostantechè nel Sinodo di Rimini si fusse conchiuso che non dovessero pagarlo; qual risoluzione diede motivo di giusto risentimento al nominato Imperatore (*a*), i di cui Successori, Onorio, e Teodosio, confermando l'ordine sudetto per lo pagamento de' Tributi ordinarj, esentarono i Clerici , e le Chiese dai soli Tributi estraordinarj (*b*) ; e perciò scrisse S. Ambrogio: *Tributum petit Princeps, non negamus. Agri Ecclesiæ solvunt Tributum* (*c*).

Nondimeno ne' tempi seguenti i Romani Pontefici , ottennero nuovamente dagl' Imperatori di Oriente la generale immunità de' pubbli-

(a) *Leg.* XV. *Cod. Theod. tit.* II. *De Episcopis* , *&* *Clericis lib.* XVI. *In Ariminense Synodo super Ecclesiarum* , *&* *Clericorum privilegiis*, *Tractatu habito*, *usque eo dispositio progressa est* , *ut Juga quæ videntur ad Ecclesiam pertinere* , *a publica functione cessarent*, *inquietitudine desistente* . . . . . . *Universos namque Clericos Possessores*, *dumtaxat Provinciales pensitationes Fiscalium recognoscere jubemus* .

(b) *Leg.* XL. dell' istesso Titolo.

(c) *Can. Si Tributum* 27. C. XV. *Quæst.* I.

blici pesi, che da Costantino era stata accordata ai beni de' Clerici , e delle Chiese , e la goderono sino ai tempi dell' Imperator Leone Isaurico, il quale per le acerbissime controversie, che con quelli ebbe per il culto delle sacre Immagini, non la fece più valere; anzi aggregò al Fisco dell' Impero i Patrimonj , che la Chiesa Romana possedea nella Sicilia , e nella Calabria (*a*) .

La stessa controversia delle Immagini diede occasione all' aumento del Dominio temporale de' Romani Pontefici , e fece anche crescere il di loro potere nell' Orbe Cattolico , come è noto; tantochè avendo voluto l' Imperatore Federico II. soggettare a tassa i beni de' Clerici, e delle Chiese del nostro Regno , per i bisogni in cui si trovava di sostenere la Guerra contro i Saraceni , e per la spedizione , che dovea fare in Terra Santa; per le alte doglianze, e minacce che ne fece il Pontefice Onorio III. , dovè ordinare, che se ne sospendesse l'esazione (*b*) ; e Carlo II. di Angiò in conse-



(a) Giannone nell' Istoria Civile *lib.* IV. *cap.* XII. *pag.* 385.

(b) Riccardo da S. Germano *ad annum* 1223., *e* 1224.

seguenza de' patti dell' Investitura di questi Regni conceduta a suo Padre ; non menochè per secondare le premure della Corte Romana , si trovò nelle circostanze di dover pubblicare una legge , con cui non solo accordò l' immunità generale a tutti i beni Ecclesiastici, ma benanche ai beni Laicali, che acquistavano i Clerici per successione; semprecchè potevano dimostrare, che vivevano coll' abito, e Tonsura (a).

Può ogn' uno considerare qual disturbo avesse prodotto questa legge nella Tassa de' pubblici pesi, che per la qualità delle Persone Ecclesiastiche, si rendea nel Regno sempre varia , ed incerta ; e può anche comprendere , che essendo cresciute di giorno in giorno le ricchezze delle Chiese, venne simultaneamente ad aumentarsi sempreppiù il peso de' Laici, fino ai tempi dell' Augusto Re Cattolico di eterna ricordanza, il quale col trattato di Accomodamento che stabilì col Pontefice Benedetto XIV. pro-

(a) *Cap. Item statuimus , quod Clerici , qui clericaliter vivunt , non cogantur communicare cum aliis in Collectis , & exactionibus quibuscumque , nec pro bonis Ecclesiasticis , nec pro patrimonialibus , de portionibus eos legitime contingentibus .*

curò dare qualche compenso all'esposto disordine.

Coll' istesso Concordato, l' immunità generale che godevano i Clerici, e le Chiese fu ristretta ai beni che possedevano le Parrocchie, gli Ospedali, i Seminarj, ed i Patrimonj de' Clerici per la sola quantità della Tassa Diocesana, e dal punto che quelli ascendevano agli ordini Sacri: Tutti gli altri beni Ecclesiastici furono soggettati al pagamento della metà del Tributo, che pagavano i Laici, dal giorno che si sarebbero eseguiti i nuovi catasti colle istruzioni del 1741.; e si dichiarò che rimarrebbero soggetti al pagamento dell'intiera Tassa gli altri beni che le Chiese avessero acquistato in appresso (a).

Con questa provida disposizione del Re Cattolico, i poveri Laici del Regno riceverono qualche sollievo dell' ingente peso che prima sopportavano; ma conforme venne moderata questa prima immunità, non si praticò l'istesso per l'altra di maggior rilievo, che godono i beni Feudali; anzi nelle citate istruzioni, per confermarla maggiormente si spiegò: *Esser* no-



(a) Pramm. III. *De Catastis*.

noto ad ogn' uno, che i beni Feudali, come pure gli animali, che servono ad instructionem Feudi, non sono soggetti ad alcuna contribuzione di pubblici pesi (*a*).

I beni conceduti in Feudo formano una parte del Patrimonio della Corona: Si distaccarono da esso pel nuovo sistema di Governo, che introdussero le Nazioni oltramontane, per cui i Feudatarj eran tenuti di prestare al Sovrano medesimo il servizio Militare in tutte le occasioni, che si dovea difendere lo Stato.

Ne' primi tempi fu giusto che per l'obbligazione dell'istesso servizio, i Feudatarj non soggiacessero al pagamento de' Tributi, perchè niuno deve essere gravato di doppio peso, come dichiarò da circa tre secoli indietro il Tribunale della Camera coll' Arresto Generale; che fece per il buon regolamento dei catasti, e delle tasse a battaglione che allora si usavano (*b*); ma in progresso essendo stati rilevati i Baroni dal servizio sudetto, dopochè s' introdussero le mi-



(a) Pramm. I. *De Catastis part.* I. *art.* XIV.

(b) De Marinis *Arresto* I.: *Pro Bonis Feudalibus, pro quibus solvitur servitium, nemo taxetur, quia de jure taxari non debet*.

milizie mercenarie; come pure dopo qualche altro tempo, essendo stati esentati benanche dal peso dell'adoa in danajo, che fu sostituita all' istesso servizio, come si esporrà in appresso; non sembra esser giusto, che debbano continuare a godere la stessa immunità.

Sin da che si eresse la nostra Monarchia, il debito del servizio Militare, che doveano dare i Baroni, si ratizò sulla proporzione delle rendite che davano i Feudi. Da un registro del Re Carlo Primo d' Angiò che porta l' epoca del 1278, e si conserva nell' Archivio della Zecca, si deduce, che nel Regno vi era l' uso di somministrarsi un soldato, da mantenersi a spese del Feudatario, per ogni Feudo, che dava la rendita di once venti (a). Se poi questa era minore di una tal somma, il Possessore del Feu-

do,



(a) *Lit. C. fol.* 20. Vien trascritto dal Signor Galanti nell' Opera intitolata: *Descrizione delle Sicilie tom.* II. *cap. V.* Nell' istesso Registro si descrive l' Investitura del Feudo di Maida, ch' era stato apprezzato per la rendita di once ottanta; e s' ingiunse al Feudatario il peso di contribuire per lo stesso Feudo il servizio Militare di quattro Soldati, colla seguente espressione: *Sub servitio Militum quatuor, ad rationem unciarum viginti pro quolibet Milite.*

do, dovea pagare l'adoa in danaro, alla ragione di once dieci e mezza per ogni venti once; come si raccoglie da altro Registro del Re Carlo II. di Angiò, che si conserva parimenti nell'istesso Archivio (*a*).

Ne' tempi seguenti essendosi introdotto il costume delle milizie mercenarie, fu intieramente abolito il servizio Militare; ed in luogo di esso i Baroni del Regno, contribuivano al Sovrano l'adoa in danaro, alla descritta ragione di once dieci e mezza per ogni venti once di rendita, che ricadeva a ducati cinquantadue e mezzo per ogni cento; e questo ramo formava una rendita considerevolissima per il Regio Erario.

Non deve credersi però che i Baroni soggiacevano interamente allo stesso peso, perchè se ne

(a) Si trascrive dall' istesso Signor Galanti nella citata lodevole opera, e contiene un Editto, col quale furono citati tutti i Feudatarj del Regno a prestare il servizio Militare colla seguente distinzione: *Qui tenent Feudalia annui valoris unciarum viginti, & ultra, compareant personaliter; & qui tenent Feudalia infra uncias viginti annui valoris, solvant adohamentum, ad rationem unciarum decem cum dimidia, pro singulis unciis viginti.*

ne rinfrancavano in gran parte colle gravissime Tasse, che imponevano ai di loro vassalli, valendosi della facoltà, che si era ad essi accordata dal Re Guglielmo, di poter esigere da quelli gli adjutorj, nel caso che prestar doveano il servizio Militare al Sovrano (a); tantochè per frenare le gravi estorsioni che facevano, il Re Carlo II. d'Angiò dovè pubblicare una legge, con cui prescrisse, che gli adjutorj si potessero esigere una volta l'anno, e quando si richiedevano per il servizio Militare, allora, non dovessero eccedere la metà della spesa, che i Baroni facevano per lo stesso servizio (a).

Per effetto di questa legge il peso dell'adoa, che trovavasi imposto ai Feudatarj, alla ragione di ducati cinquantadue e mezzo per cento sulla rendita de' beni Feudali, si ridusse a metà,



(a) Const. *Quamplurimum tit. de adjutoriis exigendis ab hominibus.*

(b) Cap. *Comites tit. de subventione vassallorum*: *Comites, Barones, & Feudatarii, si subventionem a vassallis eorum deposcant, pro servitio debito quod fecerunt anno illo, quae subventio semel tantum praestetur Dominis a vassallis: habeant enim, & exigant ab ipsis medietatem pecuniae, ad quam ascendit servitium praestitum nostrae Curiae per eosdem.*

tà, nell' importo di annui ducati ventisei, e grana venticinque (a); ma in progresso i Baroni procurarono benanche esentarsi da questo peso; e sebbene ne avessero fatto degl' inutili tentativi nel Governo del Re Alfonso d' Aragona, vi riuscirono finalmente in tempo del Re Ferdinando di lui figlio, il quale per le infelici circostanze in cui era, non potè far a meno di accordare ad essi la richiesta grazia, ordinando che tutti i Feudatarj restassero esenti dal peso dell' adoa per quel tempo, che il Regno era in pace; ma per il tempo della Guerra si dovessero osservare le leggi e consuetudini del Regno istesso (b); per le quali si formò poi la Tassa del cavallo montato, che nelle occasioni di Guerra è stato solito riscuotersi, così da Baroni, che dalle città demaniali.

(a) Il sopracitato Galante nella descritta Opera *Part. II. cap. V.*

(b) Tom. I. pag. 8. De' Capitoli, e grazie concedute alla Città, e Regno di Napoli: *Placet Regiæ Majestati, Jus Adohæ tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere, nec exigere: tempore vero Guerræ serventur jura, Capitula, Constitutiones, & Consuetudines Regni.*

Galanti nell' Opera sopracitata *Tom.* II. *cap.* V.

Dal tempo di questa Grazia, essendo mancato il considerevole introito, che la Regia Corte prima faceva dal ramo delle adoe; affin di potersi supplire alle spese del Regno, i Sovrani doverono accrescere i Tributi sopra i Fuochi, e pretendere de' donativi, che replicate volte si fecero, e si riscossero dalle sole comunità del Regno; ma nel 1566., essendosi ordinato, che rimanesse per peso ordinario il donativo di annui ducati 600000.; considerandosi che per l'impotenza, in cui eran cadute le Università anzidette, non avrebbero potuto interamente pagarlo; i Magnati, e Baroni, nel Parlamento che allora si tenne, si contentarono di assumerne essi la quarta parte nell'importo di annui ducati 150000. (a).

Il Tribunale della Camera fu incaricato di ripartire la enunciata somma a tutti i Feudatarj del Regno, e ne formò un Cedolario, a cui impropriamente si diede il titolo di Tassa di adoa, quando dovea piuttosto chiamarsi ri-

(a) *Tom.* II. De' Capitoli, e grazie concedute alla Città, e Regno di Napoli.
Galante nell' Opera sopracitata *Tom.* II. *cap.* V.

ripartimento della rata del donativo suddetto ; che successivamente si accrebbe per le nuove concessioni Feudali sino alla summa di ducati 165559. 1. 14. (*a*) . Si ripartirono contemporaneamente alle famiglie del Regno le altre tre quarte parti del donativo medesimo , e la rata per ogni Fuoco ricadde a grana 92. (*b*).

Unito questo peso a tutti gli altri, che sopportavano annualmente le famiglie del Regno, e cumulandosi le diverse imposizioni , che furono loro caricate in appresso ; il Tributo ordinario per ogni Fuoco, ascende presentemente a ducati sei , e grana trenta circa , e forma il prodotto di 2255586. 68.

All' incontro per rata del donativo, i Baroni corrispondono alla Regia Corte l' enunciata somma di ducati 165559. 1. 14. ; alla quale unendosi altri ducati 83019. 86. per il contingente della rifazione delle strade, che negli ultimi tempi fu anche ad essi imposto , il di loro debito totale ascende a duc. 248579. 20. (*c*).

Con



(b) Galante nell' Opera sopracitata *Tom.* II. *cap.* V.
(a) Galante nell' Opera sopracitata *Cap.* VII. §. II.
(c) Galante *Tom.* II. *cap.* XIII.

Con questi calcoli si può conoscere, che in paragone del Tributo delle Comunità, sia molto tenue il contingente, che ora pagano i Feudatarj per tante, e tante Terre Feudali, che possedono nel Regno, anche in considerazione dell'adoa, che prima corrispondevano alla ragione di ducati 26. 25. per ogni cento sopra i di loro frutti; non ostantechè le Terre medesime appartengano allo Stato, e formino il Patrimonio precipuo della Corona; in modo che sarebbe ragionevole, che per tutte le Terre del Regno s'imponesse un Tributo eguale, come era in tempo de' Romani; allora quando gli enfiteuti possessori de' Fondi pubblici, e della Casa Augusta degl' Imperatori, doveano pure corrisponderlo all' istessa ragione, che si pagava da tutti gli altri cittadini; maggiormente perchè a tempi nostri la ragion Civile ha già distrutto a poco a poco quell' edificio politico del Governo Feudale, che fu edificato dalla forza.

Di vantaggio nel sistema del nostro catasto, si osserva altro difetto, che offende la Giustizia, e la buona Economia. Per antico uso del Regno i disgravj, che si accordano agli Appaltatori delle Tasse per i Morti, Falliti, ed Impo-

potenti, si devono ripartire a tutti gli altri cittadini, acciò non manchi il pieno dovuto al Regio Erario, perchè essi in conseguenza delle disposizioni, che diede il Re Carlo primo d'Angiò, si considerano solidamente tenuti al debito del Tributo, che risulta dalle numerazioni de' Fuochi della di loro Patria, non già alla sola di loro rata in dettaglio, come praticavasi col censo de' Romani.

Pare a prima vista, che questo sistema sia comodo, ed utile alla Regia Corte, perchè con esso si rende più sicura, e facile la esazione dalle rispettive municipalità; ma lo stesso sistema, si oppone direttamente alla giustizia, non essendo ragionevole, che un cittadino dopo di aver pagato il suo contingente, debba soggiacere ai pesi, che gli altri non possono soddisfare; ed esaminandosi più da vicino, per le conseguenze che seco porta, si conoscerà dannoso allo Stato, ed alla buona economia.

Infatti l'abbandono di tante Terre, e Castelli, che si osservano disabitati nel Regno, si deve in gran parte ripetere da questa cagione. Coloro che si vedono obbligati al pagamento di quei pesi, che non possono soddisfare i di loro concittadini, soffriranno per qualche tem-

po,

po; ma crescendo di anno in anno la soma; dovranno finalmente disertare, lasciando la Patria, per trasferirsi in altri Paesi, ove il Tributo sia più leggiero, con discapito dell' agricoltura.

E' vero che il Tribunale della Camera suole obbligare gl' individui, e discendenti delle famiglie a pagare il peso Focolare ne' Paesi ove furono numerati i di loro antenati; ed è vero altresì, che suole ripartire alle Università convicine li Fuochi delle Comunità distrutte, sul supposto, che i di loro cittadini si fussero in quelle rifuggiati, affinchè la Regia Corte non fusse in danno colla perdita de' Fuochi medesimi; ma da questi espedienti sogliono derivare molte liti, dispendj, e gravezze, che apportano considerevoli danni ai cittadini, ed alle Università.

CA-

C A P. IV.

In cui si espongono i difetti, che riguardano la esecuzione del nostro Catasto, e l' espediente che si potrebbe usare, particolarmente nella Calabria Ulteriore, per emendarli, e rilevare la Cassa Sacra dal peso del supplimento.

SEmprechè si è voluto imponere il Tributo diretto sulle Terre, si sono usati due diversi sistemi per tassarlo; rattizzandolo alcune volte sul valor proprietario delle Terre medesime, come si praticò col censo de' Romani, e col vecchio nostro catasto a battaglione; ed altre volte sulla rendita, che si ritrae dalle Terre istesse, dopo di essersi dedotte le spese necessarie alla coltura, come fu ordinato dal Re Cattolico, e si è eseguito nel Regno col nuovo catasto.

Il Marchese Palmieri cogli alti lumi che avea nella scienza Economica, esaminando i comodi, e gl' inconvenienti dell'uno, e dell'altro metodo, specialmente per la incostanza del valor proprietario, e della rendita de' Fondi, che suole dipendere dalle vicende del tempo, e dal-

dalle migliorie, e deteriorazioni, che possono fare i Possessori de' Fondi medesimi; escogitò un nuovo sistema, proponendo che il censimento potrebbe farsi sul valor naturale delle Terre, separato dalle industrie de' Cittadini, distinguendo le Terre istesse in poche classi, per ottenere colla misura un dato del valore in natura di tutti i Fondi dello Stato, e fissare per sempre sopra di essi un Tributo certo, ed invariabile.

Riflettè egli stesso, che con questo metodo, il Tributo avrebbe data poca rendita, restandone esente la gran ricchezza, che risulta dalle migliorie de' Fondi; e propose, che questa si potea soggettare alle imposizioni indirette (a); ma considerando forse, che un tal sistema non potea convenire al nostro Regno, ove si trovano già situate diverse imposizioni sopra i generi che annualmente si producono dalla Terra migliorata dall'industria; e mettendo anche a calcolo le spese, e le difficoltà, che si sarebbero incontrate nella imposizione dei Tributi indiretti per l'annotamento delle produzio-



(a) Nell'opera intitolata *Ricchezza Nazionale pag.* 58.

zioni, che avrebbe dovuto farsi in ogni anno, e per le frodi, che avrebbero potuto commettersi nella esazione di essi; fra i due metodi finora praticati per la tassa del Tributo territoriale, si determinò a preferire il censimento sul valore attuale delle Terre, che fu usato da Romani col censo; opinando che con esso si conseguiva la certezza del Tributo, che non poteva ottenersi coll' altro metodo (*b*).

All' incontro sembra essere indifferente, che la Tassa si faccia sul valore, o sul frutto delle Terre, perchè con quest' ultimo metodo, anche si ottiene la certezza del Tributo, come si esperimenta tra noi; e che l' unica difficoltà, che s' incontra nell' eseguirsi i censimenti con rettitudine, si riduca solamente agli apprezzi, che non riescono esatti per la corruttela del costume de' tempi correnti, e per la natura delle persone che debbono farli, essendo la probità troppo rara, come avvertì lo stesso Marchese Palmieri.

Infatti sembra che l' inesattezza degli apprezzi, in tutti i tempi, abbia formato l' unico difet-



(b) Nella citata Opera *pag.* 62.

fetto de' noſtri cataſti. Allorchè si viveva colla taſsa a battaglione, per raffrenare l' arbitrio de' Deputati, e sollevare i poveri, nel 1639., il Tribunale della Camera volle fare una taſsa preciſa delle once, che a quelli si doveano ſolamente caricare, come si è detto; ma queſto eſpediente non giovò, perchè adoperandosi i ricchi in far fare l'apprezzo baſso de' di loro poderi, i poveri non rimaſero ſollevati, eſsendo creſciuto il carico delle once, che si erano ad eſſi taſsate.

Lo ſteſso diſordine ebbe anche luogo nel nuovo cataſto, appunto perchè la compilazione di eſso si laſciò ai Deputati delle riſpettive municipalità, nè si uſarono le cautele praticate dai Romani, i quali per conſeguire l' eſattezza degli apprezzi, facevano girare per le Provincie gli Ufficiali pubblici chiamati Cenſitori, Adequatori, ed Iſpettori, per rivederli, e per rettificare la taſsa del cenſo, come si è detto.

Egli è vero che ne' primi anni dopo il nuovo cataſto, il Tribunal della Camera accordò le reviſioni a tutti quelli, che le richieſero; ma queſte si fecero ſolamente per le partite di coloro, che eſpoſero di eſsere ſtati gravati nel-

l'ap-

l' apprezzo ; nè vi fu alcuno , che avesse pretesa la revisione di tutto il catasto , per non caricarsi di una spesa considerevole ; giacchè le revisioni medesime si accordarono sempre a spese de' ricorrenti ; e per tal motivo contento ogn' uno di aver fatta rivedere la sua partita, non curò l' interesse di tutta la Comunità , e vennero a restar fermi gli apprezzi bassi , che con collusioni , e manovre aveano procurato i facoltosi ; e con gravezza de' poveri , le istesse estimazioni servirono a formare gli onciarj , e le tasse annuali , che si fecero in appresso .

Per dimostrare , che questo disordine ebbe luogo in tutti i catasti , che si fecero nella Calabria ulteriore, mi avvalerò di un argomento , che sembra essere invincibile , perchè nasce dal fatto. La stessa Provincia si trova numerata per Fuochi 46098. che a ragione di ducati sei, e grana quarant' uno circa per ogn'uno di essi , formano il pieno del credito della R. Corte nell' importo di ducati duecento settanta mila sei cento quarant' otto , e grana ottantaquattro (*a*), cioè:

F Per



(a) Galanti *Tom.* II. dell' Opera sopracitata *pag.* 173., ove s' incontrano alcuni errori nel calcolo .

Per carlini quaranta due a Fuoco . . . . duc.	193611	60
Per grana sei a Fuoco . . duc.	2765	88
Per grana cinquanta sette a Fuoco . . . . duc.	26275	86
Per munizioni, e mantenimento delle Torri . . . . . duc.	15726	90
Per grana cinquanta a Fuoco del Tabacco . . . . . duc.	23049	00
Per grana venti a Fuoco delle strade . . . . duc.	9219	60
	270648	84
Da questo importo deducendosi il supplimento, che nel 1785. fu liquidato a carico della Cassa Sacra per la mancanza de' Fuochi estinti, e per la minorazione del peso dell'oncia a grana sette nella quantità di . . . . duc.	32242	31
Rimangono . . . duc.	238406	53

Questa somma forma il pieno, che si ricava da tutte le once della Provincia caricate nelle tasse catastali a grana sette l' una per la ren-

rendita de' beni ſtabili , del danajo impiegato a negozio , e del guadagno che fanno i Bracciali colle di loro fatiche, ſenza nemmeno dedurre i loro teſtatici ; in modo che eſsendo compoſta l'oncia di grana trenta , il riſultato delle rimanenti grana ventitre, dovrebbe formar il pieno, con cui viveſsero i beneſtanti, i negozianti , e tutti quelli , che eſercitano arti meccaniche ; e lo ſteſso riſultato aſcenderebbe a ducati 783335. 74.

Nel 1784. eſsendosi fatti gli Stati nella ſteſsa Provincia, si ritrovò che le anime rimaſte dopo il terremoto aſcendevano al numero di 407178. Si potrebbe ſupporre che la metà di queſto numero d' individui viveſſe col guadagno delle fatiche , e l'altra metà ſi ſoſtentaſſe colla rendita de' Fondi, e delle induſtrie; ma per maggior ſicurezza dell' argomento , io figuro che tre quarti del numero ſuddetto viveſſero col travaglio delle proprie braccia , e l'altra quarta parte nel numero di 101794. ſi alimentaſſe colla rendita de' Fondi , e del danajo impiegato a negozio.

In queſta ipoteſi vengo ad eſaminare qual rendita ſia neceſſaria per far vivere nel corſo di un anno una perſona che non ſia applicata

F 2 al-

alla fatica. Tutti gli Economisti; e fra essi il Marchese Palmieri (*a*), credono, che alla più scarsa ragione, vi bisogni la somma di annui ducati 30. Infatti le tasse Diocesane per il Patrimonio di coloro, che vogliono ascendere al Sacerdozio, esigono l'assegnamento di annui ducati 24. fino a ducati 40.; Sicchè dandosi annui ducati 30. alla quarta parte de' cittadini della Provincia nel numero di 101794., che come si è detto deve vivere colla rendita degli stabili, e dell' industria; si avrà un totale di 3053820., che supera il risultato delle grana 23. ad oncia, che sopra si è descritto ascendere a ducati 783335. 74., in 2270484. 26.

Questo calcolo dimostra apertamente che i catasti della Provincia, sono difettosi nella esecuzione degli apprezzi, perchè la rendita, che con essi fu liquidata è minore circa quattro volte di quel che realmente dovrebbe essere; ma per rendere questa verità più evidente, e palpabile, ho creduto opportuno di far formare dal Razionale della Giunta l'alligata mappa, in cui si troverà descritta la rendita di alcuni luo-

(a) Nell' opera intitolata *Riflessioni sulla pubblica felicità pag.* 272.

luoghi Pii della città di Cotrone, Cutro ; ed Isola, col peso attuale della bonatenenza, che per quelli interamente sopporta la C. S. ; il numero delle once, che risultarebbe dalla stessa rendita, alla ragione di grana trenta l'una ; ed il giusto carico, che per quelle dovrebbe avere; acciocchè se ne conosca lo sbilancio.

E' vero che dal tempo, in cui si fecero i catasti, si può considerare in qualche modo aumentata la rendita suddetta; ma è vero altresì che posteriormente furono anche accresciuti i pesi Fiscali in altri carlini sette a Fuoco, per l'abolita Regalia del Tabacco, e per le Regie strade, in modo che non dovrebbe aversi ragione dell'aumento suddetto, per rimaner convinto, in veduta della stessa mappa, della bassezza degli apprezzi suddetti. Infatti si osserva in essa, che il Sacro Patrimonio sopporta ora il peso della bonatenenza in annui duc. 280. 91. 7., per i beni che possiede nei descritti luoghi, quando a proporzione della rendita, dovrebbe pagare annui ducati 1209. 54. 10.

Quindi si conosce che sarebbe necessario un nuovo Estimo di tutti i Benifondi della Provincia, per emendare i difetti degli apprezzi, che si fecero in tempo de' catasti; ma dovreb-

 be

be eseguirsi sotto la Ispezione del Magistrato, affinchè non avessero più luogo le collusioni, che prima si praticarono in danno de' poveri.

Opportunamente si trovano impiegati nella Provincia sei Ministri Ispettori di conosciuta fede, e probità per invigilare agl' interessi della Cassa Sacra: All' istessi Ministri si potrebbe anche commettere il suddetto nuovo apprezzo, dando ad essi tutte quelle facoltà, che gl' Ispettori Romani esercitavano per rettificare il censo; ed in questo modo si potrebbe avere un dato certo del valor proprietario delle Terre, o della rendita di esse, che servisse al Governo per ripartire con giustizia, ed eguaglianza i pubblici pesi.

La spesa non potrebbe essere molto considerevole, riducendosi al salario degli Estimatori, che gl' istessi Ministri dovrebbero prescegliere tra i più probi, ed abili, che si trovano nei di loro Ripartimenti; ed alla mercede di qualche altro Subalterno, se non bastassero quelli, che ora sono addetti alle di loro Ispezioni; nè si dovrebbe esitare, che la spesa medesima si facesse per una volta dalla Cassa Sacra, essendo diretta a rilevarla dal peso de' supplimenti che cresce di anno in anno.

Ter-

Terminato lo ſteſso apprezzo colla dovuta eſattezza, tutto il peſo dei Tributi della Provincia ſi potrebbe facilmente ripartire ſulla proporzione di eſso; e quando con tal ratizzo l' oncia di ducati ſei in proprietà, o di carlini tre in annua rendita, aveſse il carico ſino a grana ſette, che indubitatamente dovrebbe eſser minore, la Caſsa Sacra rimarrebbe rilevata dai ſupplimenti; e non potendoſi ora emendare tutti i difetti, che ſono nel ſiſtema del noſtro catasto, reſtarebbe almeno corretto quello, che più degli altri, offende l' Umanità, il decoro, e la buona economia dello Stato, perchè i Poveri ſarebbero immuni dalla taſsa dei Tributi perſonali.

Non ſolo ſarebbe utile, che la claſse de' Bracciali ſi eſentaſse dal pagamento de' pubblici peſi, affinchè poteſse moltiplicare, ed accreſcere le ricchezze primitive dello Stato, che da eſſa si producono; ma ſarebbe anche neceſsario di praticarlò, eſsendo ridotti i contadini ad una eſtrema indigenza; riuſcendo impoſſibile ad un povero Calabreſe, col ſolo ſalario delle ſue fatiche, che non ſempre trova ad impiegare alla ragione di grana venti al giorno, di pagare l' affitto della caſa che abi-

tà, di vestirsi, e cibarsi scarsissimamente colla moglie, e figli; e di metter poi da parte quel Tributo, che si vuol riscuotere dal sudore della sua fronte.

La impotenza della classe de' Bracciali, che si osserva nella Calabria, è molto maggiore di tutte le altre Provincie del Regno, ed alla stessa si deve fral l'altro attribuire la mancanza della popolazione, che prima vi era, ed il gran numero degli Esposìti, che in essa si trovano, a carico della Cassa Sacra, e delle respettive Comunità; mentre non potendo i cittadini determinarsi al Matrimonio, per la miseria in cui sono; è inevitabile che nella libertà della campagna producano poi frutti illegittimi, che molte volte anche cadono immaturi.

In tempo de' Romani i poveri, che niente possedevano, non pagavano alcun Tributo; e pure alcune volte si riducevano alla disperazione di ammazzare, o vendere i di loro figli, per non poterli alimentare. L' Imperator Costantino, intese con orrore questa notizia, e manifestando ai Proconsoli, e Presidi delle Provincie, che intendea prontamente soccorrerli, non solo colle rendite del Fisco, ma benanche con quelle del suo privato Patrimonio; ordinò

nò ad essi ; che presentandoseli qualche Padre colla famiglia, che non potea sostentare, non tardassero a provvederlo di tutto ciò che gli abbisognava per il vitto, e vestito de' suoi figli (*a*).

Tan-



(a) *Leg.* I. *Codicis Theodosiani de alimentis quæ inopes parentes, de publico petere debent: Æreis Tabulis, vel Cerussatis, aut linteis Mappis, scripta, per omnes Civitates Italiæ proponatur lex, quæ parentum manus a parricidio arceat, votumque vertat in melius: officiumque tuum hæc cura perstringat; ut si quis parens adferat sobolem, quam pro paupertate educare non possit; nec in alimentis, nec in veste impertienda tardetur; (cum educatio nascentis infantiæ, moras ferre non possit); ad quam rem, & Fiscum nostrum, & rem privatam, indiscreta jussimus præbere obsequia.*

Leg. II. *dict. Tit. Provinciales egestate victus, atque alimoniæ inopia laborantes, liberos suos vendere, vel obpignorare cognovimus: quisquis igitur hujusmodi reperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est, quique liberos suos ægre, ac difficile sustentet, per Fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adjuvetur; ita ut Proconsoles, Præsidesque, & Rationales per universam Africam, habeant potestatem, & universis quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur; atque ex horreis, substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus ut quemquam fame confici, vel ad indignum facinus prorumpere concedamus.*

Tanto dettarono i ſentimenti della pietà all' Imperator Coſtantino, il quale vide in un punto che gli ſtabilimenti civili del dominio, e del poſseſso, non doveano derogare al diritto della natura, sino al ſegno, che privaſsero anche gli uomini dei mezzi che ſono neceſsarj alla di loro vita, e ſuſſiſtenza; ed io ſpero che i ſentimenti, e le riflessioni medesime debbano anche muovere il pietoſo animo del noſtro Clementiſſimo Sovrano, a diſporre che le rendite della Caſsa Sacra, ſenza la diminuzione de' ſupplimenti, reſtino interamente addette al ſoccorſo de' poveri della Provincia, e che queſti siano rilevati dal peſo del Tributo, che non poſſono ſopportare.

S. R. M.

SIGNORE

VIncenzo Orsino pubblico Stampatore di questa Vostra fedelissima Città, supplicando espone alla M.V. come desidera dare alle stampe una *Dissertazione sopra i difetti del Catasto del Regno, paragonato al Censo, che praticarono i Romani per la giusta distribuzione de' pubblici pesi di D. Domenico Ciaraldi Avvocato Fiscale della Cassa Sacra* ec.; Per tanto ne supplica la M. V. commetterne la revisione, e l'avrà a grazia quam Deus.

Adm. Reverend. D. D. Salvator Canonicus Rogerius in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat autographum enunciati operis, cui se subscribat ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum, & in scriptis referat potissimum si quidquam in eo occurrat, quod Regiis juribus, bonisque moribus adversetur, & si merito typis mandari possit. Ac pro executione Regalium Ordinum idem Revisor cum sua relatione ad nos directe transmittat etiam autographum ad finem. Datum Neapoli die 6. mensis Augusti 1795.

F. ALB. ARCH. COLOSS. C. M.

S. R. M.

L' Argomento su cui reggirasi la presente Dissertazione, richiama su di se l'occhio perspicace di V. M. affinchè esaminandone le ragioni possa la paterna Sua Clemenza provvedere all'emenda di quei difetti, che col suo finissimo discernimento ravviserà del Catasto del Regno. Può intanto la M. V. compiacersi di permetterne la pubblicazione per mezzo della stampa, non essendovi cosa alcuna, onde siano violati i sacri dritti della Corona, overo offesa l'onestà de' costumi. E prostrato a piedi del Vostro Regal Solio con profondissimo ossequio mi dico. Napoli 14. Agosto 1795.

Di V. M.

Umiliss. fideliss. ubbidientiss. Suddito
Salvatore Canonico Ruggiero.

Die 23. menſis Auguſti 1795. Neapoli

Viſo Regali Reſcripto S. R. M. ſub die 24. currentis menſis, & anni, ac relatione Adm. Rev. Can. D. Salvator Rogerii, de Commiſſione Rev. Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majeſtatis.

Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inſerta forma præſentis ſupplicis libelli, ac approbationis dicti Reviſoris. Verum non publicetur niſi per ipſum Reviſorem facta iterum reviſione affirmetur, quod concordat, ſervata forma Regalium ordinum, ac etiam in publicatione ſervetur Regia Pragmatica. Hoc ſuum

TARGIANNI. BISOGNI.

V. F. R. C.

Paſ.

Izzo Canc.

Reg. fol.

Illuſtris Marchio Mazzocchi Præſes S. C., & ceteri Aularum Præfecti tempore ſubſcript. imp.

2	21	8
39	21	6
63	99	
1209	54	10



interino della
cra .



